

CCCLXXVI SEDUTA

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1950

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi	<i>Pag.</i> 14701
Disegni di legge :	
(Trasmissione)	14701
(Deferimento a Commissioni permanenti)	14702
Disegno di legge: «Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani» (742) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione) :	
PRESIDENTE	14715, <i>passim</i> , 14744
MINIO	14715, <i>passim</i> , 14727
MAZZONI	14716
ADINOLFI	14716
ZOLI, <i>relatore di maggioranza</i>	14718, <i>passim</i> , 14737
MENGHI	14718
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	14719, 14734
UBERTI	14721, 14722
PASQUINI	14724
BISORI	14725
JANNUZZI	14725, 14729
TOMÈ	14725
CARRARA	14727, 14728
GRAMEGNA, <i>relatore di minoranza</i>	14728, <i>passim</i> , 14734
COSATTINI	14737
(Votazione a scrutinio segreto)	14717
Interpellanza (Annunzio)	14737
Interrogazioni :	
(Annunzio)	14737
(Per lo svolgimento) :	
RUGGERI	14740
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	14740

(Svolgimento) :

PRESIDENTE	<i>Pag.</i> 14703, 14711, 14715
TOMMASINI	14703, 14706, 14710, 14715
SIMONINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	14703
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	14709, 14715
RAVAGNAN	14711

Inversione dell'ordine del giorno :

PRESIDENTE	14702
RAVAGNAN	14702
CINGOLANI	14702

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Marchini Camia per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro del tesoro ha trasmesso un disegno di legge concernente il trattamento

di quiescenza degli insegnanti elementari (935).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'art. 26 del Regolamento, ha deferito all'esame ed all'approvazione :

della 3^a Commissione permanente (Affari esteri e colonie), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), i disegni di legge : « Concessione di un contributo annuo di lire 8 milioni a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano » (924) e « Maggiorazione del contributo ordinario annuale a favore dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente, per l'esercizio finanziario 1949-1950 » (925) ;

della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) il disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Cappa ed altri : « Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni » (913).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che, a termini del Regolamento, la seduta odierna dovrebbe riprendersi con la rinnovazione della votazione per appello nominale sull'emendamento Mazzoni all'articolo 13 del disegno di legge per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani, votazione che nella seduta di ieri non diede risultato per la mancanza del numero legale.

RAVAGNAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVAGNAN. Onorevole Presidente, vorrei proporre una inversione dell'ordine del giorno, in modo che si possano subito svolgere le interrogazioni che non sono state svolte ieri.

PRESIDENTE. Se il Senato è d'accordo questo può esser fatto, in quanto non vi è presunzione di mancanza di numero legale.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Io non ho nulla da eccepire, sia in via di cortesia, sia in vista anche dell'importanza delle interrogazioni, a questa richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal collega Ravagnan. Però vorrei domandare agli onorevoli colleghi che ieri hanno chiesto l'appello nominale sull'emendamento Mazzoni, se insistono sulla richiesta di votazione per appello nominale, perchè in caso affermativo noi non concordiamo nell'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Cingolani, io mi trovo in questa situazione: non potrei che riprendere questa seduta con l'argomento interrotto ieri sera per la mancanza di numero legale, ma se facessi ciò non potrei dopo invertire ancora l'ordine del giorno per svolgere le interrogazioni.

Pertanto ritengo che per economia di tempo sarebbe bene esaurire prima lo svolgimento delle due interrogazioni, al qual fine è intervenuto anche il Ministro competente, per riprendere poi in esame il disegno di legge sui fatti.

CINGOLANI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizioni, così rimane stabilito.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni.

Prima è quella del senatore Tommasini al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della marina mercantile e dell'interno: per conoscere i particolari dei fatti accaduti a Marghera (Venezia) in dipendenza della situazione di quel cantiere Breda e per conoscere quale sia il pensiero del Governo per rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti già da tempo allo studio per assicurare la vita al cantiere su citato, provvedimenti che devono concretarsi nei quattro punti di cui appresso: 1^o completamento commesse in corso; 2^o ripristino nave « Nino Bixio »; 3^o perfezionamento contratto pontoni sovietici; 4^o assegnazione di adeguato quoziente di lavoro di costruzioni navali di cui alla legge n. 45 dell'8 marzo 1949 (1136).

A questa segue l'interrogazione dei senatori Ghidetti, Flecchia, Pellegrini e Ravagnan al Presidente del Consiglio dei Ministri: perchè a seguito della sparatoria effettuata dalla polizia a Venezia-Porto Marghera, martedì 14 marzo u.s., con feriti gravissimi fra i lavoratori del cantiere Breda e l'indignazione generale della popolazione, si pronunci sui diritti del cittadino costretto a reclamare — senza che sia attentato alla sua esistenza — il pagamento di mesi interi di arretrati di salari e di stipendi per lavoro effettuato, onde assicurare alle famiglie l'alimentazione e l'umano soddisfacimento dei bisogni della vita, quando sono riusciti vani tutti i passi compiuti, anche presso il Governo, per il componimento di una vertenza sindacale che si trascina da cinque mesi (1137).

Le due interrogazioni, vertendo sul medesimo argomento, verranno svolte contemporaneamente.

TOMMASINI. Domando di parla e.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Io ringrazio il Presidente ed il Senato di aver approvato questa inversione dell'ordine del giorno, ma debbo far presente, per quanto si riferisce alla mia interrogazione, che è divisa nettamente in due parti di cui una tende a conoscere i particolari dei fatti accaduti a Marghera e l'altra si riferisce alla situazione del cantiere Breda. Poichè io non vedo presente l'onorevole Sottosegretario per l'interno e poichè credo che il Ministro della marina mercantile abbia competenza e conoscenza soltanto per la parte afferente alla situazione del cantiere Breda, e che quindi non sia in condizioni di rispondere alla prima parte della mia interrogazione, per non far perdere del tempo al Senato desidero sapere se il Ministro Simonini è pronto a rispondere a tutte e due le parti della mia interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole Tommasini, un Ministro rappresenta il Governo e quindi anche il Sottosegretario per l'interno. Intanto può ascoltare la risposta dell'onorevole Ministro Simonini; se poi verrà l'onorevole Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno, potremo ascoltare anche lui al riguardo.

Ha, pertanto, facoltà di parlare l'onorevole Ministro della marina mercantile per rispondere a queste interrogazioni.

SIMONINI, Ministro della marina mercantile. Onorevoli senatori, debbo all'impostazione data all'interrogazione dal senatore Tommasini l'onore di parlare per la prima volta dinanzi a questo alto Consesso. È evidente ed è pacifico che posso rispondere all'onorevole Tommasini, così come nell'altro ramo del Parlamento ho già risposto, limitandomi soltanto alla parte tecnica della interrogazione, riservando al Sottosegretario per l'interno la risposta per quanto ha riferimento alla competenza del Ministro dell'interno. Rispondendo alla interrogazione del senatore Tommasini, che è più precisa rispetto all'impostazione piuttosto generica delle interrogazioni già presentate alla Camera, non potrò che ripetere presso a poco ciò che ho detto alla Camera.

Chiede il senatore Tommasini, ed in fondo le sue domande sono implicite, anche se non nella lettera, nello spirito dell'interrogazione del senatore Ghidetti e degli altri firmatari, cosa possa dire il Governo circa la situazione ed i possibili sviluppi della situazione stessa del cantiere di Marghera. Precisamente chiede il senatore Tommasini che cosa si sia fatto per il completamento delle commesse in corso. Non credo necessario ricordare agli onorevoli senatori che in questo cantiere da parecchie settimane, per non dire addirittura da alcuni mesi, gli operai erano inoperosi, mentre nel cantiere stesso due navi attendevano di essere completate; si tratta di commesse di un cliente danese. Per un complesso di vicende che ha portato questo cantiere allo stato di dissesto e che ha costretto il F.I.M. a intervenire con l'amministrazione controllata alcuni mesi or sono, il cantiere si è trovato nella impossibilità, per mancanza di mezzi, di completare le due navi.

Interessato alla vicenda, il Ministero che ho qui l'onore di rappresentare ha fatto tutto quanto era possibile, entro i limiti che sono segnati dalle leggi che controllano e vigilano il pubblico denaro, per far sì che si potessero concedere circa 300 milioni, meglio anzi che si potessero anticipare sull'ultima quota che l'armatore dovrà alla consegna delle navi, circa 300 milioni che consentirebbero con la finitura delle navi, di rimettere al lavoro anche una parte delle maestranze del Cantiere di Mar-

ghera. Ho detto compatibilmente con le discipline che vietano che l'uso del pubblico denaro possa essere, anche per i Ministri, troppo facile; ed oggi posso assicurare il Senato e lo onorevole interrogante che effettivamente, e del resto ciò risulta a tutti loro, i 300 milioni per la finitura di queste due navi danesi sono disponibili e, quindi, questo lavoro potrà essere finalmente ripreso.

Chiede successivamente il senatore Tommasini che cosa ha fatto il Governo per consentire la ripresa dei lavori sulla nave «Nino Bixio». La «Nino Bixio» (lo sa tutta l'Italia perché il capitano Giulietti lo ha fatto sapere a più riprese a tutta Italia) è una nave della Cooperativa «Garibaldi» che deve essere ripristinata secondo la lettera e lo spirito dell'articolo 26 della legge sulle ricostruzioni navali, che va sotto il nome Cappa-Saragat, votata dal Senato e che gli onorevoli senatori avranno certamente presente, con un finanziamento sotto forma di prestito da parte dello Stato. Per un complesso di ragioni la «Nino Bixio» non fu mai ripristinata ed è inutile qui indagare quali furono le molti ragioni che finora hanno impedito che questi lavori, pur previsti da una legge approvata regolarmente dal Parlamento, potessero essere ripresi. Io mi limito a dire che, assunto il Ministero, ho trovato una certa agitazione in corso che prende nome dal Cantiere di Marghera ed assume ad un certo momento un aspetto particolarmente grave a seguito dell'occupazione del relitto del «Conte di Savoia», che dovrebbe essere demolito nei Cantieri di Monfalcone e che i lavoratori di Venezia e di Marghera tentarono di impedire che fosse trasportato a Monfalcone, aspirando essi a demolirlo; aspirazione più che lecita, d'altra parte. Io promisi allora agli avari causa ed in modo particolare ai rappresentanti del Sindacato, di interessarmi perché potessero essere ripresi immediatamente i lavori di ripristino della «Nino Bixio», lavori che avrebbero consentito una occupazione di mano d'opera, in quantità e nel tempo, certamente superiore a quella che avrebbe consentito il relitto del «Conte di Savoia», chiedendo che, a risultato ottenuto, il «Conte di Savoia» potesse essere rimorchiatto a Monfalcone. Ma, anche qui, ci trovammo di fronte all'ostacolo principale rappresentato dal fatto

che la somma occorrente per il ripristino della «Nino Bixio» non è nemmeno stanziata in bilancio, non solo, ma non era nemmeno previsto che potesse essere stanziata nella legge Saragat, la quale prevede un finanziamento del piano di ricostruzione navale secondo una procedura che oggi non è più possibile attuare, per cui per i 26 miliardi che occorrono per completare questa legge il Parlamento dovrà essere quanto prima chiamato a votare una legge speciale.

CAPPA. Perchè non è più possibile?

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Perchè la legge Saragat prevedeva il prelievo dal fondo lire, ma ad un certo momento il fondo lire non fu disponibile che per soli 8 miliardi. Ecco perchè gli altri 26 miliardi debbono essere reperiti per altra via, e dovendo essere anticipati dal Tesoro italiano occorrerà una legge che dovrà essere approvata dal Parlamento.

LANZETTA. E per quali vie si sono perduti i 26 miliardi?

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Le vie della Divina Provvidenza sono imperscrutabili e lei non mancherà di sapere per quale ragione non è stato possibile reperire questi 26 miliardi. Si saprà quando discuteremo la legge che verrà presentata per questi 26 miliardi.

Per stare al nostro argomento, ad un certo momento ci siamo trovati di fronte alla impossibilità di disporre dei mezzi necessari per potere effettivamente iniziare i lavori della «Nino Bixio»; abbiamo sollecitato — e devo dare atto per l'interessamento dei vari Ministri, che ho chiamato a collaborare con me per raggiungere questo risultato, La Malfa, Campilli e lo stesso Ministro del tesoro — abbiamo sollecitato una anticipazione sul bilancio in corso sotto forma di variazione di bilancio di un miliardo che la Camera ha già votato e che per essere esecutivo aspetta di essere votata anche dal Senato.

CAPPA. È stata votata ieri.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Questo mi fa molto piacere, ma non era possibile, dato lo stato di agitazione in cui si trovavano i lavoratori del cantiere di Marghera, attendere che la procedura seguisse il suo corso normale.

Perciò ci preoccupammo anche di procurare un'anticipazione di finanziamento che finalmente si è potuta reperire e che consentirà l'inizio dei lavori sulla « Nino Bixio », non appena avremo potuto regolare i contratti con la Cooperativa « Garibaldi ». Quindi posso dare assicurazione agli interrogati, e specialmente al senatore Tommasini, che in questa materia mi fa una precisa domanda, — del resto egli non ha bisogno che io gliela dia, perchè l'ha potuto constatare seguendo questa vicenda giorno per giorno al mio Ministero — che da parte del Governo nulla si è trascurato perchè si potesse finalmente raggiungere la possibilità di dare lavoro a una parte dei lavoratori di Marghera.

Riguardo alle commesse dell'Unione Sovietica, una delle speranze maggiori che abbiamo coltivato in questo periodo era quella di riuscire a superare le difficoltà che ancora si frappongono tra il contratto e la realizzazione di questi lavori. Il Governo sovietico ha ordinato ad alcuni cantieri italiani una serie di lavori, tra i quali alcuni pontoni di grandi dimensioni per un importo che va da un miliardo ad un miliardo e mezzo di lire, e questi pontoni dovevano essere costruiti nel cantiere Breda. Ma, proprio nel momento in cui sembrava che il lavoro potesse essere iniziato è intervenuto, queste sono le informazioni che ho e debbo al Senato, un mutamento nel personale della Delegazione commerciale russa, per cui il Delegato che doveva firmare il contratto è stato sostituito. Il nuovo Delegato ha ritenuto di dover chiedere alcune informazioni a Mosca circa la interpretazione di una clausola del contratto (mi pare quella che ha riferimento alla possibile revisione dei prezzi) per cui noi siamo ancora in attesa, da un mese circa, di questa risposta, che sembrava dovesse avversi dopo 15 giorni; dopo di che anche questi lavori potranno essere assicurati ai cantieri di Marghera, ma spero che nessuno possa far colpa al Governo italiano per questo intralcio di carattere burocratico, che una volta tanto non dipende dalla nostra burocrazia.

Ultimo punto: assegnazione di adeguato quoziente di lavoro di costruzioni navali di cui alla legge n. 45, dell'8 marzo 1949. Qui entriamo nel campo che è di stretta compe-

tenza del Ministero della marina mercantile. Al cantiere Marghera di Venezia, secondo la legge così detta Saragat-Cappa, erano state assegnate navi per un complesso di 7.400 tonnellate circa, due dell'armatore Vivaldi, una della Sidernavi, un'altra dell'armatore Romano. Questo tonnellaggio purtroppo è scomparso; gli armatori che avevano fatto la domanda l'hanno poi lasciata decadere per ragioni che sono facilmente comprensibili a coloro che conoscono questa materia, e cioè perchè sono intervenuti, dall'epoca in cui la legge è stata elaborata, quindi approvata, fino al momento in cui doveva essere applicata, dei fatti nuovi di natura internazionale, che hanno reso inaccessibili i prezzi praticati nei nostri cantieri, ed hanno impedito agli armatori, che badano solo ai loro interessi e sono preoccupati di spendere il meno possibile, di fare costruire nei cantieri nazionali. Ad onor del vero non hanno fatto costruire nemmeno all'estero e puntano, soprattutto per le navi da carico, all'acquisto all'estero. Anche questi sono problemi che, un pò in sede di bilancio e un pò in sede di discussione di leggi particolari elaborate su questa materia, passeranno all'esame del Senato e non credo che sia qui il caso di anticipare giudizi.

Sta di fatto che il cantiere di Marghera ad un certo momento si è trovato di fronte al vuoto. Il Ministero, così come per gli altri cantieri, si è preoccupato di questo problema ed ha immediatamente interpellato altri armatori che avevano chiesto di essere ammessi ai benefici della legge. Due hanno risposto subito negativamente; tre hanno chiesto l'assegnazione per un complesso di circa 1000 tonnellate in più di quelle che erano state assegnate a Venezia. E in direzione di questi armatori noi abbiamo puntato i nostri sforzi.

Anche alcuni giorni or sono ho telegrafato loro invitandoli a presentarsi al Ministero per tentare di concludere, prima che scadano i termini consentiti dalla legge. Ciò nell'intento di dare lavoro ai cantieri di Marghera o eventualmente di ricorrere ad altra assegnazione se costoro dovessero, come i loro predecessori, rifiutare.

Io, per quella che è la mia competenza, non avrei più niente da dire, tutto ciò che poteva essere tentato è stato tentato, conseguendo

1948-50 - CCCLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

22 MARZO 1950

anche un primato nell'operazione di stanziamento del miliardo necessario per poter iniziare i lavori di ripristino della « Nino Bixio » e nel conseguire l'anticipazione dei 200 milioni necessari per poter iniziare effettivamente i lavori stessi.

Mi sono reso personalmente conto — e queste esigenze ho prospettate più volte ai miei colleghi e allo stesso Presidente del Consiglio — della legittimità dello stato di allarme e di preoccupazione in cui si trovavano i lavoratori dei cantieri di Marghera, che da mesi non riscuotevano i salari e che avevano dinanzi a loro lo spettro del peggio per l'avvenire. Non è necessario essere addottorati in economia per capire queste cose e nulla vale più dell'esperienza nella vita, quando si tratta di questi problemi, per cui potrei dire ciò che il Ministro Bevan ha risposto ad un certo conservatore che rimproverava il Governo per alcune lacune riscontrate nella politica di costruzioni edilizie, che cioè a chi è cresciuto con dieci fratelli in 4 stanze non c'è bisogno che si dica che il problema della casa è un grave problema per la vita di un popolo. Così il problema dell'occupazione, del salario e del lavoro sicuri è un grave problema per il lavoratore e forse pochi come me possono capire tale problema perchè io non ho ragione di rinnegare, nè rinnegherò che vengo da quel settore della vita sociale; purtroppo la situazione grave del cantiere « Breda », e dei suoi lavoratori, si innesta nella gravissima e pesante situazione dell'industria cantieristica italiana, che investe un complesso di alcune diecine di migliaia di lavoratori i quali o si trovano già, oppure, purtroppo, arriveranno a trovarsi presto nella stessa situazione in cui si sono trovati i lavoratori dei cantieri « Breda ». Questo problema dell'industria cantieristica italiana è allo studio da parte dei Ministri competenti: il mio Ministero è interessato a questo problema soltanto per quanto esso è attinente all'applicazione della legge Saragat. Per questo particolare settore, così come ho fatto lungo il corso di queste prime settimane di amministrazione, posso dare assicurazione al Senato che continuerò a dare tutta la mia attività nell'intento di arrivare con tutti i mezzi a coprire il tonnellaggio previsto dalla legge Saragat, tenuto conto dei fondi limitati che

sono a nostra disposizione, soprattutto perchè sento che questo noi dobbiamo fare per andare incontro alle esigenze dei lavoratori dei cantieri italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini per dichiarare se è soddisfatto.

TOMMASINI. Ringrazio anzitutto il Ministro della risposta davvero esauriente che egli ha dato alla mia interrogazione nella sua seconda parte. Lo ringrazio anche perchè, invece di leggere il solito componimentino, ha dato una risposta tutta sua, una risposta che testimonia quella che è stata la sua altissima ed umana comprensione del problema del cantiere « Breda ». Egli in verità è quello che si trova a rispondere a questa interrogazione come ultimo arrivato, ormai, di una serie di ministri che si scambiano il dicastero della marina mercantile e si occupano di questo non fortunato cantiere. Io, cominciando subito da quello che egli ha riferito per ultimo, nella mia qualità di relatore del bilancio della marina mercantile ho avuto occasione di esprimere qual'è la mia opinione sull'industria cantieristica italiana, e quindi non affliggo il Senato col dire quello che poi i colleghi leggeranno nella mia modesta relazione. Ma, venendo a parlare della « Breda », onorevoli colleghi, per quanto riflette quel cantiere, chiariti i concetti per quanto riguarda il completamento delle navi danesi, per cui abbiamo avuto finalmente assicurato il finanziamento, il ministro ci ha intrattenuti diffusamente sulla questione della « Nino Bixio ». Ora, qui permettete che ricordi a voi che fin dal 5 ottobre del 1949, e cioè un mese prima dello scoppio della crisi nella sua virulenza economica, io così parlavo al Senato in sede di bilancio della marina mercantile: « ed ora vorrei fare eco, toccando un altro argomento, a quel che ha detto proprio un minuto fa l'onorevole Romano. Onorevole Saragat, quando siamo stati in sede di discussione della legge che porta il suo nome, per quanto riflette la ricostruzione della marina mercantile, io ricordo — e il Ministro me ne darà atto — che chiesi la graduatoria, per potenzialità di mezzi meccanici ed ampiezza dei bacini, dei cantieri italiani. E quando vidi il posto che nella graduatoria aveva avuto il cantiere di

Mestre, feci una sola raccomandazione ; dissi : per l'assegnazione del lavoro, per l'assegnazione del tonnellaggio da ricostruire, non chiedo che i cantieri di Venezia abbiano la preferenza sugli altri, ma chiedo che non siano sacrificati. Ebbene, nella « Gazzetta adriatica » ho visto una cosa che veramente mi ha addolorato profondamente, cioè ho visto che nell'assegnazione del tonnellaggio il cantiere di Mestre o di Venezia, è stato sacrificato. In un primo tempo si era parlato di dargli un lavoro pari ad undicimila tonnellate, ma il Comitato tecnico ha tagliato fortemente questa modesta assegnazione, sulla quale i cantieri avevano avuto una certa assicurazione, e l'assegnazione è stata ridotta a sole 7.900 tonnellate, con la falcidia di due navi. Il Comitato tecnico avrà le sue buone ragioni per far ciò, ma Venezia si è sentita danneggiata da questo taglio che ha portato l'assegnazione da sei navi a quattro, essendo state le altre due assegnate ai cantieri di Ancona.

« Non vorrei sentirmi dire dal Ministro a proposito di questo taglio che ha portato il tonnellaggio a 7.900 tonnellate, dalle undicimila sulle quali i lavoratori di Marghera avevano fatto assegnamento, non vorrei, dicevo, che venisse fuori un nome di nave che ormai è servito di pasto a molti articoli di stampa, perchè credo che quando si parla della « Nino Bixio », si parla di una cosa delicatissima, poichè ne abbiamo sentito parlare anche recentemente nello sciopero dei marittimi. Questo nome — non so adoperare aggettivi o verbi più degni della maestà del Senato — comincia ad odorare di scandalo. Non è colpa sua, signor Ministro, lo so ma è così ».

E così continuavo ripetendo quello che avevo detto il 25 febbraio del 1949, cioè un anno fa, ricordando che per quel che riflette la « Nino Bixio » siamo in condizioni veramente penose. Dico siamo, adopero cioè il presente, perchè, onorevole Ministro, lei accenna alla speranza del perfezionamento, del contratto con Giulietti della Cooperativa « Garibaldi » ; ma lei è il primo a non meravigliarsi e a paventare che la « Nino Bixio » sia posta sul piano di un baratto tra quella che è la « Nino Bixio » da ricostruire e quello che è il « Conte di Savoia » da lasciar libero per la sua demolizione ai cantieri di Monfalcone, a paventare che

possano sorgere nuove difficoltà da parte del Presidente della « Garibaldi », del quale ebbi ad occuparmi fino dal 1948 quando fui eletto senatore e cominciai a percorrere i corridoi ministeriali : Vi è il segretario generale del C.I.R., Ferrari Aggradi, che può dirvi qualcosa, signor Ministro, a proposito della « Nino Bixio ».

Ragione per cui esprimo l'augurio, e spero di essere fortunato nel formularlo, che finalmente non si vada più in cerca, non dirò del cavillo, ma di speculazioni su quelle che sono le situazioni particolari del momento per dare il via a quel perfezionamento di contratto, per il quale il Parlamento ha dato un esempio di velocità, approvando lo storno di 1 miliardo, il quale va a sostituire la mancata disponibilità del miliardo che era previsto dall'articolo 26 della legge dell'8 marzo 1949.

Per quanto riflette i pontoni russi, anche qui siamo d'accordo, ed io la ringrazio signor Ministro. In un primo tempo la questione dei pontoni russi, che noi a Venezia definimmo dati per grano mentre erano erba, lei sa che incontrò una prima difficoltà, costituita dal fatto che la Russia non voleva accettare come clausola valevole in caso di ritardata consegna quella degli scioperi. Passata in seconda linea e superata questa difficoltà, ci fu la questione della revisione dei prezzi ancora oggi non superata, nonostante che se ne parli da più di un mese.

In attesa che il Sottosegretario all'interno risponda alla prima parte dell'interrogazione, io chiedo al Senato di scusarmi se mi dilungherò alquanto nel mio intervento perchè la questione è molto importante. Effettivamente in data 17 novembre e successivamente in data 24 e 26 novembre, scrissi richiamando l'interessamento dei competenti Ministeri sullo stesso argomento. Sono passati più di quattro mesi ed in questi quattro mesi il disastro economico della « Breda » è venuto via via crescendo progressivamente sino a causare delle difficoltà che potrebbero sembrare insuperabili, perchè, mancando il lavoro, il disastro continua ad aumentare. Non a caso devo qui ricordare una interrogazione del primo dicembre rivolta al Ministro Corbellini, allora Ministro *ad interim* della marina

mercantile, il quale nella sua risposta così affermava: «... quindi concludo nella necessità di mantenere in vita un cantiere di potenzialità media che possa costruire navi di tonnellaggio limitato. Essa è assolutamente ritenuta anche da me indispensabile».

A proposito, poi, della questione dell'amministrazione controllata, io così dicevo: «Ond'è che noi diciamo: non prendete queste decisioni senza una severa ponderazione. Badate, che per il cantiere «Breda» sono stati nominati tre elementi a comporre un Consiglio di amministrazione che io non ho stentato a definire, in privata sede al Ministro, come un Consiglio di amministrazione fantomatico, mentre le autorità economiche e industriali di Venezia avevano suggerito la nomina di un consiglio di amministrazione fatto di persone che, per particolare competenza e possibilità di trovare i mezzi finanziari, avrebbero dato garanzia di assicurare la vita al cantiere». D'altra parte io dicevo che l'amministrazione controllata, sulla quale non starò a dilungarmi, non consegue i suoi fini.

Onorevole Ministro, mi permetta che le parli con somma franchezza: come giorno per giorno ho seguito con lei questi problemi così li ho seguiti col suo predecessore. Perchè si sono perduti questi mesi di tempo? Record di velocità che fa lode al Senato ed alla Camera fu l'approvazione della variazione di bilancio, ma non altrettanto record di velocità si ebbe nella pratiche che precedettero. Perchè questo? Il perchè — non ce lo nascondiamo, signor Ministro — è dovuto al fatto che ci sono state delle resistenze da parte di elementi che non hanno tenuto conto di quel che era lo spasimo di più di duemila lavoratori. Molte volte in Senato si è detto e si continua a dire che gran parte degli intralci sono dovuti alla burocrazia. Io vengo dalla burocrazia ma bisogna distinguere: vi è una burocrazia che io definisco in servizio attivo permanente e vi è una burocrazia di complemento; in questa burocrazia di complemento voi, onorevole Ministro, ed il vostro predecessore avete trovato una quantità di difficoltà. Non farò dei nomi, a meno che il Ministro in privato non me li chieda, ma non ho difficoltà a nominare quegli enti parastatali

che si chiamano F.I.M., I.N.A., I.R.I. ed altri la cui funzione sarebbe quella di costituire altrettanti strumenti propulsivi per l'attuazione delle linee direttive del Governo ed essi, viceversa, hanno sovvertito questa funzione convertendosi in organi di attrito — rispondendo di quel che dico — e svolgendo una continua azione di resistenza. Questo io, denuncio al Senato e al Ministro perchè agisca in conseguenza; non si tratta di collaboratori sul piano sociale e nazionale, ma si tratta di funzionari che fanno il contrario di quel che dovrebbero. Denuncio ancora che nelle moltissime riunioni che abbiamo avuto insieme è venuta sempre a mancare la rappresentanza del ceto industriale che rappresenta la «Breda». Ricorderò che il 10 novembre 1949 nell'aula del Consiglio comunale di Venezia vi prospettai il dubbio che vi fosse chi pensava di comprare per morto quello che viceversa era ancora pienamente in vita. Voi lo sapete, signor Ministro; quando un Consiglio dei Ministri delibera di dare senz'altro dei fondi, quando un Consiglio dei Ministri delibera di proporre al Parlamento una variazione di bilancio, è strano che enti parastatali come il F.I.M., l'I.N.A. o l'I.R.I. non si fidino di anticipare nemmeno un piccolo acconto di quel che è stato assunto come impegno da parte del Governo.

In questa Aula, quando recentemente parlò lo onorevole De Gasperi, voi, onorevole Ministro, eravate in questo mio banco, mi facevate l'onore della vostra compagnia. Quando uscimmo, qui fuori un vero consesso di Ministri, Simonini, Campilli, Togni, Pella, il Sottosegretario Malvestiti avevano assunto l'impegno con tale sicurezza che io non ritenni di aggiungere null'altro che un ringraziamento e dissi che dovevo dare atto a tutti i Ministri della loro costante buona volontà. Ed ora debbo denunciare quel che è accaduto!

Mi dichiaro soddisfatto in quanto penso che l'ora dell'agonia della «Breda» sia superata, in quanto mi auguro che i fatti abbiano dimostrato davvero quel che io sostenevo e spero quindi che ora non debbano ancora sopravvenire nuove fasi di lentezza che avrebbero conseguenze imprevedibili, di cui dovremmo denunciare qui le responsabilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sulle cause prossime e remote che hanno portato ai tristi eventi di Marghera non ho bisogno di aggiungere parole a ciò che certamente venne spiegato largamente e dall'onorevole interrogante e dal Ministro. Certo è che i fatti hanno avuto una gravità veramente impressionante.

Fin dalle prime ore del giorno 14 corrente, forti gruppi di maestranze hanno stazionato davanti allo stabilimento « Breda » ed hanno cercato di fare la propaganda verso tutti gli automobilisti che partivano e che passavano per quel posto dando manifestini e cercando, indirettamente, quasi di costituire la premessa per un blocco stradale. Per questo intervennero la pubblica sicurezza ed i carabinieri cercando di persuadere i dimostranti a rendere dal loro abbastanza manifesto proposito e, svolgendo azione diretta e suadiva, specialmente spiegando che il Ministero aveva concesso 50 milioni e che con tale finanziamento si potevano anche dare subito degli accounti.

Ma tale opera non fu efficace e sufficiente perchè i dimostranti non solo continuarono nella loro azione, ma addivennero alla formazione di un vero e proprio blocco dell'importantissima arteria stradale che da Marghera va a Venezia. L'azione della massa si intensificò, talchè la polizia accorse, diede i rituali squilli di tromba e cercò di impedire che i blocchi venissero attuati. Ma le maestranze si distesero per terra tentando di impedire che la polizia potesse compiere le sue evoluzioni e poi, al suo avvicinarsi, si ritirarono nell'interno dello stabilimento, ove si dette fiato alle sirene con conseguente intervento anche delle maestranze di altri stabilimenti vicini. Altre masse di operai si misero a fronteggiare direttamente sulla strada le forze della polizia mentre mantenevano un blocco di tale entità da costringere la polizia ad intervenire in modo diretto. A quel punto gli operai si diedero ad una fittissima sassaiola, che purtroppo ebbe caratteri ed episodi di suprema violenza: non si lanciarono solo sassi, ma anche tondelli e rondelle di ferro.

SECCHIA. È una menzogna !

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io non vi ero e non vi era nemmeno lei; ciò è quanto hanno detto i carabinieri. Io sono lieto che si dica che ciò non è avvenuto; ma certo si è però che alla fine di questa sassaiola si trovarono contusi il commissario di pubblica sicurezza, dirigente l'ufficio di Marghera, il capitano dei carabinieri, un brigadiere di pubblica sicurezza, 18 agenti di pubblica sicurezza e 12 carabinieri e che tutti quanti furono dichiarati guaribili dai 7 ai 15 giorni.

Avendo poi gli scioperanti tentato ripetute sortite dallo stabilimento « Breda » per rioccupare il piano stradale, dalle forze di polizia veniva fatto uso di artifici lacrimogeni. Peraltrò gli scioperanti, accresciuti di numero per il sopraggiungere di altre maestranze, con rinnovata violenza affrontarono i reparti tentandone l'aggiramento in massa. A quel punto il commissario di pubblica sicurezza, per non far lasciare sopraffare le forze di polizia da questo gran numero di dimostranti, ordinava di sparare in aria e, subito dopo, sempre allo scopo di evitare maggiori e più gravi incidenti, riuniva i reparti, che stavano per essere circondati, in posizione più arretrata, sganciandoli con questa manovra da un attacco diretto.

Nessun ferito venne notato in quel primo momento; ma purtroppo di feriti ve ne furono perchè all'ospedale di Mestre vennero ricoverati cinque operai di cui due in condizioni gravi.

Gli scioperanti continuarono le operazioni di blocco e trasportarono sulla strada 8 vagoni ferroviari che venivano rovesciati bloccando il traffico. Tentarono pure, dopo aver fermato un treno viaggiatori, di staccare alcuni vagoni per bloccare la strada ferrata. Solo più tardi con l'intervento di altri mezzi si poterono ricondurre alla calma i dimostranti che erano rimasti a protezione del blocco. Questo venne tolto dopo lunga e complessa manovra. Solo alle ore 17,30 si potè riaprire il transito ai numerosissimi automezzi che si erano fermati e alle vetture filoviarie da e per Venezia.

Il giorno successivo fu proclamato lo sciopero generale e vennero compiuti atti di violenza e di vandalismo contro treni, e tentativi

di istituzione di posti di blocco che vennero rimossi per l'intervento dell'autorità di polizia.

Voce dalla sinistra. Non è vero. Li abbiamo rimossi noi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* È anche da ricordare che nel giorno dei fatti maggiori intervennero il Sindaco di Venezia e il segretario della Camera del lavoro che, radunati circa 3 mila operai, tennero comizio a Mestre. Il Sindaco, che cingeva la sciarpa tricolore, invitava poi i dimostranti a ripetere il comizio a Venezia; ed infatti in piazza San Marco si svolse un nuovo comizio cui parteciparono anche alcune altre migliaia di operai.

Sui dolorosi fatti è in corso una indagine da parte dell'ispettore generale di pubblica sicurezza. A sua volta il Procuratore della Repubblica sta pure svolgendo inchiesta giudiziaria.

Questi fatti hanno portato dei danni immediati economici e morali ad una industriale e popolosa regione rendendo necessario l'impiego di forze di polizia.

Mentre si devono deprecare tali avvenimenti, una parola di commiserazione vada alle vittime e ai colpiti di ogni parte, non senza ricordare che solo mercè il tatto e l'energia dei comandanti della forza pubblica e l'abnegazione degli agenti si poterono evitare più estese complicazioni, quali erano da temersi per la gravità della situazione, per il pericolo del blocco di una importante arteria stradale, per l'entità dei mezzi usati e la grande massa dei dimostranti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini per dichiarare se è soddisfatto.

TOMMASINI. Su quanto ci ha detto il Sottosegretario per l'interno, io ho poco da aggiungere e poco da togliere, anche perché non ero presente ai casi citati e male possiamo erigerci a giudici di fatti di cotale gravità quando non si è stati presenti, nè invoco quelle che possono essere le informazioni attinte sul posto nei giorni di domenica e di lunedì. Però non possiamo trascurare un precedente su questo argomento. Domenica 12 marzo in una adunanza straordinaria del consiglio comunale all'uopo convocato dal Sindaco, in

perfetta armonia di vedute, maggioranza e minoranza, si procedeva alla compilazione di un ordine del giorno, alla compilazione del quale concorrevo anch'io, ordine del giorno del quale assumo intiera la responsabilità. Il giorno 13 il Sindaco con un atto di ordinarsima amministrazione trasmetteva l'ordine del giorno a tutti i deputati e senatori del Veneto, al Presidente della Repubblica, all'onorevole De Gasperi, ai Ministri Campilli, Togni, La Malfa, Simonini, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera.

Il lunedì successivo alla domenica 12 riflettei sui fatti ed ebbi l'impressione che l'atmosfera non fosse così calma come si era manifestata nel consiglio comunale; dopo profonda riflessione feci al Presidente del consiglio questo telegramma personale: « Richiamando mie lettere 17 et 24 et 26 novembre et risposta Governo mia interrogazione seduta Senato primo dicembre scongiuro complesso provvedimenti immediati per salvare Cantiere Breda. Situazione minacciosa gravissima potendo sfuggire esasperazione maestranze controllo elementi responsabili. Si interPELLI Prefetto oggetto seduta ieri Consiglio comunale et situazione odierna. Ogni eventuale provvedimento parziale est inidoneo risolvere dolorosa questione. Senator Raffaele Tommasini ».

Debo dire per la verità che questo telegramma fu preso in seria considerazione dal Presidente del Consiglio, il quale aveva ricevuto qualche ora prima del mio telegramma l'ordine del giorno compilato dal Consiglio comunale di Venezia.

La mattina del 12 sono avvenuti i fatti, improvvisamente; sono scoppiati, direi quasi. E a questo proposito pregherei i signori del Governo e in particolare l'onorevole Ministro e Sottosegretario all'interno di chiedere a Venezia una copia del verbale della seduta dell'altra notte in cui si è discusso di questi dolorosi fatti, per vedere la versione data dal sindaco, che consiglio di leggere attentamente affinchè il Governo possa avere modo di contestare le inasattezze che possono essere state dette dal sindaco e possa appurare la realtà dei fatti, perché naturalmente eravamo di fronte ad un pubblico monocoloro, e un pubblico monocoloro ascoltava nella piazza, at-

traverso gli altoparlanti, quello che veniva pronunciato in quella seduta.

Certo i fatti sono gravi, sono gravissimi, certo è che io debbo ripetere qui quello che dissi sabato mattina nell'anticamera del Ministro Simonini, cioè che debbo fare ormai divorzio nei confronti del sindaco di Venezia, essendo egli venuto meno ad un patto sancito. Si era stabilito che giovedì 16 si sarebbe proceduto allo sciopero, e ove il cantiere fosse stato chiuso il sindaco di Venezia con il Gonfaloni in testa, assieme col senatore democristiano sarebbero andati sul posto. Non si è aspettato che si chiudesse il cantiere, si è agito intempestivamente (*Interruzione del senatore Flecchia*).

L'onorevole Flecchia sa che lo sciopero è scoppiato mentre il Sindaco di Venezia era in tribunale e mentre il Prefetto era in visita ufficiale negli stabilimenti tipografici di un giornale...

FLECCHIA. E mentre il Sindaco era in tribunale, la polizia sparava contro gli operai della Breda. Così è incominciato lo sciopero.

TOMMASINI. Voglio concludere con quello che io ho affermato lunedì notte. Io ho detto al Sindaco: Signor Sindaco, signori colleghi della maggioranza, voi negate a noi di entrare nel merito dei fatti luttuosi (quasi luttuosi per fortuna) voi non volete che noi ci pronunziamo su questo argomento, perchè non eravamo presenti, ma viceversa chiedete che noi avalliamo con la nostra solidarietà tutti gli atti del sindaco di Venezia. Noi però non possiamo avallare questi atti, ond'è che noi continueremo ad occuparci con fervore, con passione ed ardore degli interessi di Venezia in genere, e del Cantiere Breda in specie, ma nel fare ciò, lo dico con tutta sincerità, e chiedo, come chiusi nella seduta nel Consiglio comunale di Venezia: non possiamo più andare a braccetto con il Sindaco di Venezia; (*Vivi applausi dal centro destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ravagnan per dichiarare se è soddisfatto.

RAVAGNAN. Onorevole Presidente, spero che lei mi permetterà di dilungarmi qualche minuto di più di quanto il Regolamento consenta...

RAJA. Lo svolgimento della interrogazione dura da un'ora.

PRESIDENTE. Onorevole Raja, io darò al senatore Ravagnan il tempo strettamente necessario per rispondere, vale a dire lo stesso tempo che ho concesso al precedente interrogante. Lei sa infatti che con me non vi sono diversità di opinioni e di giudizio a seconda che parli l'uno o l'altro oratore. Su questo seggio io mi trovo al di sopra delle passioni e mi meraviglio che sia soprattutto lei a farmi questo richiamo.

RAJA. Non vorrei che lei esagerasse, onorevole Presidente. Io non ho affatto inteso di richiamarla, ho voluto soltanto constatare un fatto.

RAVAGNAN. Signor Presidente, domando solo di parlare per lo meno per quanto tempo è stato concesso al precedente interrogante, tanto più che ancora una volta oggi, dei fatti luttuosi di Porto Marghera, dal Governo sono state date delle versioni le quali sono parte false, parte reticenti.

Io dévo però osservare innanzi tutto che da ieri ad oggi, e cioè dalla risposta che ella, onorevole Bubbio, ha dato ieri alla Camera dei deputati al deputato Sannicolò, a quella che ha dato oggi, ci sono già alcune differenze. Suppongo che questo dipenda dallo smascheramento che di questa versione è stato fatto ieri alla Camera.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Lo contesto! Le frasi sono uguali. Se vi è qualche differenza, essa è involontaria.

RAVAGNAN. Ella ha affermato che non vi furono dei blocchi stradali il giorno 14, martedì, e che gli operai si limitavano soltanto a distribuire agli automobilisti e ai passanti dei manifestini. Sia chiaro dunque che blocchi stradali non esistevano.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Non esistevano nella prima fase.

RAVAGNAN. Ebbene, lei dice: nella prima fase; intanto ammette che di blocchi stradali non ne esistevano e che gli operai si limitavano solo a distribuire dei manifestini, con i quali essi intendevano di far conoscere alla popolazione, ai passanti l'angosciosa situazione in cui essi si trovavano. Orbene, non vi furono blocchi stradali né prima né dopo. Essi vi furono dopo i fatti, dopo cioè la spa-

1948-50 - CCCLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

22 MARZO 1950

ratoria, dopo che la polizia sparò sugli operai. Questa è l'esatta verità che conoscono tutti i ventimila operai di Porto Marghera, sebbene questo non sia stato da lei riferito e parrebbe non sia stato riferito al Governo! Lo sa l'intiera popolazione di Venezia, come si sono svolti i fatti; voi non avete il coraggio né di difendere apertamente la polizia che ha sparato, né di punire quelli che sono stati i responsabili di aver sparso del sangue innocente di operai inermi che protestavano e reclamavano, nella forma più normale e più umana, date le circostanze e data la loro situazione, dato che essi da cinque mesi soffrono la fame e non percepiscono il salario.

Lei ha affermato che è rimasto contuso un commissario di pubblica sicurezza e 18 agenti: vada a dirlo a Venezia! Le dico anzi che lo diremo noi stessi a Venezia che il Governo, qui, su questi banchi, ha dichiarato che 18 agenti e il commissario di pubblica sicurezza sono rimasti contusi. È falso: tutta la popolazione dirà: il Governo mentisce, non è vero assolutamente, non vi sono stati né feriti, né contusi da parte degli agenti. Feriti gravissimi ve ne sono stati, ma da parte degli operai. Questa è la verità. Lei ha inoltre detto — e si vergogni! — che pare ci siano stati diversi feriti poiché diversi feriti risultano ricoverati nell'ospedale di Mestre: chi glie l'ha redatto questo rapporto?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non mi vergogno di niente; io ho letto il rapporto.

PRESIDENTE. Onorevole Ravagnan, lei ha diritto di dire tutto ciò che vuole dire, ma non faccia dialoghi personali!

RAVAGNAN. Signor Presidente, chiedo scusa, ma ella consentirà che non si può non provare dell'indignazione quando si riferiscono i fatti in questa maniera, e cioè si dice che, probabilmente ci saranno stati dei feriti in quantochè all'ospedale di Mestre risulta che ci furono portati dei feriti. Ora, se il Governo intende rispondere alle domande che gli rivolgono i membri del Parlamento, deve rispondere attingendo, logicamente, ad informazioni che corrispondano alla verità. Questi feriti non possono essersi feriti da sè, se non si ritiene che siano degli autolesionisti. Tutta Venezia ha protestato contro questi fatti, tutta Ve-

nezia sa che senza nessun motivo, ad una certa ora, poiché voi probabilmente avete insistito perché si sparasse sopra gli operai...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma come si possono dire simili cose?

RAVAGNAN. Onorevole Bubbio, nulla di nuovo era avvenuto sino alle dieci del mattino, fino al momento in cui improvvisamente il commissario di pubblica sicurezza cambiò di atteggiamento; nulla era avvenuto oltre la distribuzione dei manifestini. I feriti gravi furono solo da parte degli operai mentre non ci furono da parte degli agenti di pubblica sicurezza.

Onorevole Sottosegretario, lei ha affermato, rettificando quel che ha detto ieri alla Camera, che vi erano 50 milioni la cui erogazione è stata resa nota agli operai dal commissario di pubblica sicurezza. Non si tratta affatto di 50 milioni, ma il fatto è che solo in quel momento gli operai sono venuti a conoscenza di questa concessione. Resta stabilito che non è vero che già da parecchi giorni questa offerta fosse stata notificata agli operai. Ciò è anche provato da dichiarazioni chiare, espresse con eloquenza dall'onorevole Tommasini. Nessuno sapeva nulla di questi denari tanto è vero che lo stesso Consiglio comunale, nella sua seduta di domenica 12 marzo si fece interprete delle necessità degli operai, che non venivano soddisfatte.

Il «Gazzettino» di sabato 11 marzo, del quale qui ho un ritaglio, diceva «l'agitazione permane finchè le preannunciate provvidenze non assumeranno forma concreta sia per quanto riguarda l'inizio dei lavori di ripristino della «Bixio», come, principalmente, ai fini di una attenuazione del grave disagio economico in cui versa il personale della Breda, per ciò che si riferisce alla liquidazione degli arretrati». «Il Gazzettino», che è un giornale non sospetto, sabato diceva che non vi era alcuna novità, come nessuna novità vi era la domenica. Ora, è strano che una comunicazione di questo genere sia stata fatta attraverso un commissario di pubblica sicurezza che normalmente non è abilitato a questo e non ha mai fatto alcuna comunicazione del genere. Il Governo sa che da oltre cinque mesi è in vita questa agitazione: quindi que-

1948-50 — CCCLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

22 MARZO 1950

sta sarebbe stata competenza del prefetto, avrebbe dovuto rivolgersi ai normali, ai più elevati rappresentanti degli operai, e cioè alla Camera del lavoro, ai dirigenti sindacali. Quando il commissario di pubblica sicurezza si presentò agli operai, essi pensarono che fosse per farli smettere dalla distribuzione dei manifestini; non gli credettero, ed è umano che fosse così. E quando il segretario della Commissione interna venne chiamato a Venezia dal commissario giudiziario della Breda, perché questi doveva far gli una comunicazione urgente — si trattava cioè della concessione di un anticipo — egli, insieme con il suo collega democristiano della Commissione interna, si allontanò dalla Breda dove stava insieme agli operai, per andare a ricevere questa comunicazione.

Bastava che la polizia si fosse ritirata e avesse atteso il ritorno dei delegati operai e nulla sarebbe successo. Invece, mentre essi si trovavano a colloquio col commissario giudiziario della Breda, successe il fatto, cambiò cioè l'atteggiamento del commissario di pubblica sicurezza il quale fece schierare la polizia contro gli operai, e fece lanciare le bombe lacrimogene. Gli operai si ritirarono, fecero suonare le sirene; poi all'accorrere degli operai delle altre fabbriche, la polizia sparò. E spararono in primo luogo — questo risulta da molti testimoni — il commissario di pubblica sicurezza che in quell'occasione rivestì l'elmo metallico, il capitano dei carabinieri ed il tenente della Celere, dando l'esempio ai loro subordinati; ed è soltanto un caso fortunato se i due gravissimi feriti possono, è sperabile, sopravvivere alla ferita che essi hanno riportato; essi sono stati presi di mira dalla Celere a distanza. E' ancora il sistema aborrito e nefasto che continua, di usare cioè le armi da parte della polizia, di far fuoco contro dei lavoratori inermi. E la risposta che venne data a questo fatto fu la commozione che s'impadronì di tutta la cittadinanza, e che è stata così sentita che alla manifestazione partecipò tutta la popolazione.

Non è vero che la manifestazione di Venezia sia avvenuta in un tempo successivo a quella di Mestre, no; è stata continuativa. Il sindaco di Venezia, e lo conferma l'onorevole Tommasini, si trovava in tribunale, del tutto

ignaro di un fatto simile mentre nello stesso tempo il prefetto si trovava ad uno stranissimo ricevimento nei locali del «Gazzettino». Orbene, il sindaco si portò in mezzo alla massa dei dimostranti per incanalarla e guidarla e dalla fine della mattina, appena dopo i fatti, fino alla mezzanotte del giorno successivo, cioè fino alla fine dello sciopero generale, in tutta Venezia e in tutta la provincia non è avvenuto il minimo incidente. Voi, onorevole Sottosegretario, avete parlato di violenze che sarebbero avvenute. Io vi sfido a citare dei fatti precisi, dei nomi precisi, circa pretese violenze che sarebbero state perpetrate. Ciò è falso: tutta la popolazione è stata unanime, mai si è vista una manifestazione di questo genere. La Federazione dei commercianti ha dato disposizioni ai propri associati di chiudere i negozi; le scuole sono rimaste completamente chiuse, tutta la popolazione, meno voi, onorevole Tommasini, e i vostri colleghi, ha partecipato a questa immensa manifestazione di protesta. Che cosa significa questo? Questo significa che la popolazione veneziana, la civile popolazione veneziana voleva dire a voi: basta con le sparatorie contro gli operai, bisogna finirla di sparare contro gli inermi, è ora di smetterla col sistema di voler risolvere attraverso mezzi di polizia i problemi e i contrasti sociali!

Nelle parole del Sottosegretario non si è fatta più allusione, ed anche questo è significativo e ne prendo atto, alla parte che ha avuto il Sindaco dopo i fatti. Ma vi ha fatto allusione il senatore Tommasini; orbene, il senatore Tommasini dovrà dichiarare, e penso che lo dichiarerà, che il Sindaco, dal momento in cui si è affacciato per la prima volta il problema della «Breda», il Sindaco, come era suo dovere, è stato alla testa di tutto il movimento della popolazione per la difesa del cantiere «Breda», e quando sono avvenuti questi fatti luttuosi, il Sindaco ha tenuto il posto che doveva tenere ed è rimasto insieme con la popolazione.

FLECCHIA. Viva il Sindaco di Venezia. (Vivi applausi da sinistra).

RAVAGNAN. Egli merita il nostro omaggio (applausi dalla sinistra) per il contegno nobile, elevato, cosciente, di rappresentante

della popolazione intera di Venezia che, all'unanimità, ha manifestato contro il comportamento del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Ravagnan, la prego di concludere.

RAVAGNAN. Mi si permetta ancora, poichè anche questo rientra nella nostra interrogazione, di aggiungere qualche cosa per quanto riguarda il problema di fondo della «Breda». Su questo problema debbo rispondere all'onorevole Simonini, il quale ha detto che gli operai sono rimasti inoperosi mentre le due navi danesi attendevano che fossero complete le loro riparazioni. Non è così, onorevole Simonini; vi è stato il varo — allora lei non era Ministro — vi è stato il varo di una di esse e la nave è stata completata con l'opera dei lavoratori, senza la direzione; i direttori sono venuti il giorno del varo a fare atto di presenza, ed erano presenti non soltanto le autorità rappresentanti il Governo italiano, ma anche l'ambasciatore danese con la sua signora, la quale è stata la madrina del varo. Ed il Governo ha avuto il coraggio, anche in quella occasione, di lasciare gli operai senza paga, senza un acconto, mentre essi si erano adoperati da soli, con i loro sforzi, a compiere il lavoro. Il Senato non sa — e sarebbe lungo spiegarlo — che gli operai senza paga hanno continuato il lavoro, e con il ricavato della solidarietà degli operai delle altre fabbriche e della popolazione, invece di provvedere ad alimentarsi, hanno comperato dei materiali che occorrevano per completare la nave. Ciò con la solidarietà che essi avevano riscosso dalla popolazione e dai loro compagni di lavoro!

FLECCHIA. Imparate dagli operai.

RAVAGNAN. Contro questi operai è stato sparato dal Governo! (*Commenti dalla sinistra*). Io devo ricordarle a questo proposito che il 1º dicembre il suo predecessore, onorevole Corbellini, rispondendo ad una nostra interrogazione su questo complesso problema della «Breda», a nome del Governo — si deve supporre che ci sia una continuità nell'azione del Governo, specialmente trattandosi di questo Governo — prendeva l'impegno e riconosceva la necessità di mantenere in vita il cantiere e di mantenerlo in vita con la sua potenzialità, e cioè con le attrezzature e le

maestranze, e non con un lavoro ridotto. Egli aveva anche preso impegno qui di incrementare quell'aliquota di navi prevista dal cosiddetto piano Saragat con ulteriori commesse che avrebbe fatto ottenere attraverso la «Finmare». Ebbene, fino ad oggi nulla di tutto questo; fino ad oggi gli operai non solo non hanno avuto la liquidazione degli arretrati loro spettanti, ma ancora le commesse non sono assicurate.

Per quanto riguarda la «Nino Bixio» occorre dare qualche chiarimento perchè non sussistano gli equivoci diffusi dai vostri giornali, dai giornali della maggioranza e dai giornali sostenitori del Governo. Cito «L'avvenire d'Italia» di Bologna che il 15 marzo, all'indomani dei fatti di Marghera, in un articolo di fondo che dice ispirato da Roma e con sedienti informazioni attinte da fonte competente, sosteneva che tutta l'agitazione era un'agitazione artificiale montata dagli industriali in collusione con i dirigenti comunisti, onde spillare denari al Governo per lavori fittizi e che quindi si trattava di soldi sprecati. Qui, signori, non si tratta di denari spesi a vuoto, ma di finanziamenti per lavori, per commesse in atto.

Per quanto riguarda la «Nino Bixio», la ricostruzione di questa nave era prevista da una legge dello Stato. Perchè gli armatori privati potevano usufruire di una legge dello Stato e non ne poteva usufruire la nave che appartiene alla Cooperativa «Garibaldi»? Ma vi è di più: è stata pubblicata una legge dello Stato che porta la firma di tutti i Ministri competenti e del Presidente della Repubblica e reca la data del 5 febbraio 1949, dove si dice espressamente che un miliardo prelevato dall'E.R.P. e mezzo miliardo dai fondi A.U.S.A. devono essere spesi per la ricostruzione della «Nino Bixio». Ma i fondi non ci sono e lei non ne ha detto il perchè. Il perchè è presto detto: perchè gli americani non vogliono! Questa legge è stata emanata per prenderci in giro, per prendere in giro le maestranze pur sapendosi preventivamente che gli americani non avrebbero dato il loro permesso.

Io concludo, onorevole Presidente e la ringrazio di avermi concesso di parlare un po' più a lungo del normale.

1948-50 - CCCLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

22 MARZO 1950

PRESIDENTE. Sono tredici minuti, onorevole Ravagnan.

RAVAGNAN. Ma siccome questo argomento merita di essere ulteriormente sviluppato, in modo che quest'Assemblea e l'opinione pubblica conoscano a fondo la situazione della Breda, domando espressamente di trasformare la presente interrogazione in interpellanza, chiedendo per essa il carattere di urgenza (*Vivi applausi dalla sinistra*).

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Il collega Ravagnan mi ha chiesto di dargli atto della presenza del sindaco in tutti gli atti che hanno attinenza al lavoro del cantiere «Breda». È superflua questa mia dichiarazione, la faccio volentieri, ma essa è implicita quando dico che faccio divorzio, per fare divorzio bisogna avere convissuto insieme. Ma quando mi chiede testimonianza della condotta del Sindaco nelle giornate del 14 e del 15, e si applaude al Sindaco, che è in una tribuna di questa Aula, debbo dire che non c'ero e non posso avallare che egli si sia gettato tra il cordone della truppa e i dimostranti. (*Vivi commenti invettive dalla sinistra*).

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Di fronte ad una parola grave dell'antecedente oratore, debbo dire che non ho bisogno di vergognarmi di nulla, né come persona né come Sottosegretario. Io debbo attenermi a quelle che sono le informazioni che provengono da altissima fonte, perchè il telegramma a cui mi sono riferito è firmato da un tenente colonnello dei carabinieri a cui io debbo credere. (*Commenti, invettive dalla sinistra*).

Per quanto poi si dice che il 15 marzo più nulla sia avvenuto mi limito a leggere ciò che non ho letto prima. (*Vive interruzioni dalla sinistra*).

RUGGERI. Noi non crediamo agli appuntati, è lei che deve rispondere.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sono stato sfidato a riportare i fatti. È ciò che voglio fare. (*Ripetute interruzioni e vivissime proteste dalla sinistra, scambio di*

apostrofi tra i settori di sinistra e l'onorevole Sottosegretario per l'interno).

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario ed onorevoli senatori, non è questo un sistema che possa continuare. Quando le interrogazioni sono esaurite, è rimessa alla discrezione del Presidente la concessione di ulteriori interventi. Ma questi non debbono svolgersi attraverso fatti personali a rotazione e tra ingiurie e controingiurie. È mio dovere affermare ciò una volta per sempre. Pertanto, valendomi della mia autorità di Presidente, dichiaro esaurito l'argomento.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (742) Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani ».

Nella seduta precedente la votazione per appello nominale sull'emendamento sostitutivo del 1º comma dell'articolo 13 presentato dai senatori Mazzoni ed altri, aveva dato come risultato la constatazione della mancanza del numero legale.

Domando ai richiedenti della votazione per appello nominale se insistono nella loro richiesta.

TONELLO. Insistiamo.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata presentata alla Presidenza una domanda di votazione a scrutinio segreto sullo stesso emendamento, che reca le firme dei senatori: Cingolani, Merlin Umberto, Tupini, Genco, Tommasini, Lovera, Cappa, Menghi, Varriale, Perini, De Gasperis, Jannuzzi, Varaldo, Zelioli, Carelli, Uberti, Lamberti, Medici, Carboni, Martini, Lazzaro, Zane e De Bosio.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevole Presidente, ho chiesto la parola per una spiegazione sia verso i colleghi che hanno presentato una domanda di votazione per appello nominale, sia verso quelli che hanno presentato un'altra doman-

da di votazione per scrutinio segreto. Non c'è bisogno che ripeta ancora quale è il nostro pensiero nei riguardi di questa legge. Però ritengo che queste due richieste di votazione, una per appello nominale e l'altra per scrutinio segreto, probabilmente si ridurranno ancora una volta ad una constatazione di mancanza di numero legale e si ripeterà nuovamente il fatto già accaduto ieri sera.

Ci sono state delle questioni anche molto più importanti di questa sulle quali abbiamo votato semplicemente per alzata e seduta. A noi preoccupa la sorte dei piccoli commercianti, ma non di più di quanto non ci preoccupi la sorte di tutti gli inquilini.

Prego perciò l'onorevole Presidente di invitare i colleghi che hanno presentato queste richieste di votazione, a recedere dal loro atteggiamento.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Ho chiesto la parola sulla richiesta di votazione a scrutinio segreto. Ora sappiamo tutti che la votazione a scrutinio segreto ha la precedenza su quella per appello nominale, ma solo quando sia chiesta parallelamente all'altra, e non quando è già stata fatta una votazione per appello nominale e la seconda chiamata non è che la conseguenza del mancato numero legale. Solo in una pretura di terz'ordine si possono sostenere cose di questo genere! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Mazzoni è piuttosto pittoresco quando parla e, qualche volta, un po' eccessivo: quindi non ne teniamo conto.

Onorevole Mazzoni la mancanza di numero legale porta, per la seduta in cui è certata, il « *nihil actum* », e quindi quanto sia avvenuto in tale seduta, dal momento della constatazione della mancanza del numero legale, non può porre vincoli ad una successiva Assemblea in numero legale nello stabilire il sistema di votazione.

Poichè, prima che io avessi indetto di nuovo la votazione per appello nominale, mi è stata presentata una richiesta di votazione a scrutinio segreto con le firme regolamentari, mi dispiace ma non posso, con tutta la buona volontà di questo mondo, non dare la precedenza alla votazione a scrutinio segreto.

È una interpretazione questa sulla quale ritengo che il Senato sia d'accordo.

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Con tutto l'omaggio alla sua alta carica, signor Presidente, mi permetto di non condividere il suo parere.

Quando per un appello nominale non si raggiunge il numero legale — ella dice — non vi è nessuna deliberazione in atto. Ma allora perchè si dovrebbe rimandare la seduta al giorno dopo con l'appello nominale, se è decaduta anche la domanda di appello nominale? Lei ricorda quel che è accaduto ieri sera. Cosa rimane in atto della seduta in cui eravamo presenti in 109? Rimane in atto la richiesta di appello nominale.

PRESIDENTE. Ma questa richiesta non preclude la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

ADINOLFI. Ieri sera si poteva rimandare la seduta anche ad un'ora dopo e sarebbe rimasto in atto l'appello nominale.

PRESIDENTE. Ieri sera c'è stata una votazione, ma poichè di quella votazione non rimane nulla, io non posso precludere la richiesta di votazione a scrutinio segreto. Tutti i precedenti in questo campo danno ragione a questa mia interpretazione.

Ora l'onorevole Minio ha pregato la Presidenza di invitare i presentatori delle domande di votazione sia per appello nominale sia a scrutinio segreto di rinunciare alle loro richieste. Io questo non posso fare, ma il Senato può raccogliere l'appello del senatore Minio. Se così non sarà, debbo far proeedere alla votazione a scrutinio segreto.

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Onorevole Presidente, mi perdoni se insisto, ma quando si fa una domanda di appello nominale, dopo la domanda, se è accolta, si passa all'esecuzione della domanda stessa e si entra nel ciclo della votazione. Questo è uno stato di fatto e non c'è nessuna opinione che possa cancellarlo. Mentre è in atto la votazione se si arriva alla constatazione che il numero legale non c'è, il Regolamento dice che o si rinvia la votazione di una ora o la si rinvia al giorno successivo, ma questo rinvio non interrompe il ciclo della votazione.

già iniziato e non può sovrapporglisi altra domanda, specie di votazione segreta.

PRESIDENTE. Onorevole Adinolfi leggiamo l'art. 43 del Regolamento, esso dice: al quarto comma: « se il Senato non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora » — noti che si parla di seduta e non di votazione — « oppure toglierla, ed in quest'ultimo caso il Senato s'intende convocato senza altro per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, ecc. ».

Questo è tanto vero che si può ritirare la richiesta di votazione poichè non vi è nessun diritto quesito.

Dato che ambedue le parti insistono sia nella richiesta di votazione per appello nominale sia nella richiesta di votazione a scrutinio segreto, a norma del Regolamento, quest'ultima ha prevalenza sulla prima. Passiamo quindi alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che la votazione a scrutinio segreto avviene sull'emendamento dei senatori Mazzoni, Piemonte, Fantoni, Gasparotto, Pieraccini, Cavallera, Beltrand e Gonzales che tende a sostituire nel primo comma dell'art. 13 alle parole: « sono aumentati nella misura del cento per cento » le altre: « sono aumentati nella misura del cinquanta per cento ».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori: Allegato, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Armato, Azara

Baracco, Barontini, Bastianetto, Battista, Benedetti Luigi, Benedetti Tullio, Bergamini, Bergmann, Bertone, Bibolotti, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bubbio, Buizza,

Cadorna, Canaletti Gaudenti, Caporali, Cappa, Cappellini, Carbonari, Carboni, Carelli, Caristia, Carrara, Caso, Castelnuovo, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciam-

pitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Conci, Conti, Corbellini,

De Bosio, De Gasperis, Della Seta, Di Giovanni, D'Incà, Di Rocco, Donati,

Elia

Fantoni, Fantuzzi, Farina, Fazio, Ferrabino, Ferrari, Filippini, Focaccia,

Galletto, Gasparotto, Gavina, Genco, Gerini, Ghidetti, Giacometti, Gortani, Gramigna, Guarienti, Guglielmone,

Jannuzzi

Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lazzarino, Lazzaro, Lepore, Locatelli, Lodato, Lucifero, Lussu,

Macrelli, Magli, Magliano, Magri, Malintoppi, Mancini, Martini, Mastino, Medici, Menghi, Menotti, Mentasti, Merlin Angelina, Micali Picardi, Milillo, Minio, Minoja, Momigliano, Monaldi, Moscatelli, Mott, Musolino,

Oggiano, Ottani,

Pallastrelli, Panetti, Parri, Pasquini, P astore, Pellegrini, Pennisi di Floristella, Perini, Pezzini, Piemonte, Pietra, Piscitelli, Platone, Pontremoli, Porzio, Priolo, Proli,

Raffeiner, Raja, Ravagnan, Reale Eugenio, Reale Vito, Ricci Federico, Ricci Mosè, Riccio, Ristori, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Rolfi, Romano Antonio, Romano Domenico, Rubinacci, Ruggeri, Ruini, Russo,

Sacco, Salomone, Salvagiani, Sammartino, Sanna Randaccio, Santonastaso, Sartori, Schiavone, Secchia, Sessa, Silvestrini, Spallicci, Spezzano,

Tafuri, Talarico, Tessitori, Tignino, Tomasi Della Torretta, Tomè, Tommasini, Toselli, Troiano, Tupini, Turco,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo, Varriale, Venditti, Vigiani, Voccoli,

Zane, Zelioli, Ziino, Zoli, Zotta.

Chiusura della votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento al primo comma dell'articolo 13 dei senatori Mazzoni, Piemonte, Fantoni, Gasparotto, Pieraccini, Cavallera, Beltrand, Gonzales :

Senatori votanti	186
Maggioranza	94
Senatori favorevoli	49
Senatori contrari	137

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sull'articolo 13.

ZOLI, *relatore di maggioranza.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza.* Al primo comma dell'art. 13, in analogia a quanto deliberato per il primo comma dell'art. 12, va aggiunto il seguente periodo : « E' escluso il conguaglio previsto dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'art. 13 nel testo della Commissione con l'aggiunta proposta dal relatore di maggioranza :

« A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e non destinati all'esercizio di attività artigiane e professionali, prorogate in virtù della presente legge, sono aumentati nella misura del 100 per cento, computata sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore della presente legge. E' escluso il conguaglio previsto dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma : « La misura dell'aumento è ridotta al 50 per cento quando si tratta di locali occupati da coope-

rative e da ogni altra organizzazione mutualistica ».

Su questo comma sono stati presentati tre emendamenti :

Il primo, dei senatori Gramegna, Meacci, Gavina, Grisolia, Giua, Lazzarino e Fantuzzi tende a sostituirne la dizione con la seguente:

« La misura dell'aumento è ridotta al 30 per cento quando si tratta di locali occupati da cooperative, organizzazioni cooperativistiche e sindacali e da ogni altra organizzazione mutualistica e assistenziale ».

Il secondo emendamento, dei senatori Minio, Gramegna, Menotti, Gavina, Grisolia, Rizzo Domenico, Adinolfi e Jannelli, tende a sostituire le parole : « La misura dell'aumento è ridotta al 50 per cento » con le altre : « La misura dell'aumento è ridotta al 30 per cento ».

Identico emendamento è stato presentato dai senatori Mazzoni, Piemonte, Fantoni, Gasparotto, Pieraccini, Cavallera, Beltrand e Gonzales.

Questi emendamenti propongono tutti la riduzione della misura dell'aumento al 30 per cento, ma quello presentato dai senatori Gramegna, Meacci ed altri, poichè aggiunge altre parole, mi sembra debba avere la precedenza sugli altri due.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Ritengo che la Commissione non debba avere difficoltà ad accettare l'emendamento del senatore Minio, perchè, in definitiva, il concetto è sempre quello, di concedere delle agevolazioni ad organizzazioni di carattere mutualistico. A maggior ragione si debbono accordare a quelle di carattere assistenziale.

Per la riduzione ulteriore della cifra mi riconfido alla Commissione.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Desidero soltanto far notare che l'emendamento del senatore Gramegna tratta due concetti su ciascuno dei quali la Commissione dovrebbe pronunciarsi : il primo è la riduzione del canone al 30 per cento, l'altro concerne le aggiunte al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Si trattrebbe di votare l'emendamento Gramegna per divisione.

Vorrei inoltre pregare i senatori Minio e Mazzoni di ritirare i loro emendamenti in quanto già compresi nell'emendamento del senatore Gramegna.

MINIO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Mazzoni non è presente il suo emendamento si intende decaduto. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. A noi pare che la riduzione della misura al 50 per cento sia sufficiente. Abbiamo già detto che per questo tipo di locali ci si deve avviare ad una normalizzazione la più rapida possibile.

Non posso dire che esprimo il pensiero della Commissione, poichè sento che il senatore Minio ha proposto un emendamento, il senatore Gramegna ne ha proposto un altro al quale ha aderito anche il senatore Menghi. Ma anche se non interpreto il pensiero della Commissione, quel che dico rappresenta ciò che noi riteniamo sia conforme all'indirizzo che si è voluto dare al disegno di legge. Per quel che riguarda le organizzazioni assistenziali non abbiamo difficoltà ad accettare l'aggiunta. Si rientra nello stesso criterio adottato per le persone in condizioni disagiate. Meno facile è comprendervi le organizzazioni cooperativistiche. Qui andiamo un pò nel vago; mentre sappiamo cosa sono le cooperative, le organizzazioni cooperativistiche possiamo pensare che siano consorzi di cooperative, di società mutue ecc. A noi sembra che per questi enti, che rappresentano il coacervo di forze economiche modeste, che nel loro complesso rappresentano però forze economiche di maggiore portata, non ci sia bisogno di operare riduzioni. Quindi noi siamo contrari all'estensione per le organizzazioni cooperativistiche ed anche per quelle sindacali. Siamo però favorevoli ad aggiungere le parole « e assistenziale » dopo « organizzazione mutualistica ».

PRESIDENTE. Domando il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con la Commissione.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Anche a nome dei presentatori dell'emendamento Gramegna-Meacci, accetto la

proposta del senatore Zoli, cioè l'aggiunta delle parole « e assistenziale ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma nella nuova edizione accettata dalla Commissione.

« La misura dell'aumento è ridotta al 50 per cento quando si tratta di locali occupati da cooperative e da ogni altra organizzazione mutualistica e assistenziale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo il terzo comma così modificato dalla Commissione per quanto riguarda la data:

« La misura dell'aumento è ridotta al 25 per cento quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente al 18 giugno 1945 ».

Su questo comma gli stessi senatori Minio, Gramegna ed altri avevano presentato un emendamento tendente a sostituire la data con quella dell'8 settembre 1943 ».

Esso è precluso, però, da una precedente votazione.

Pongo perciò ai voti il comma terzo nel nuovo testo della Commissione già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma dell'art. 13:

« A decorrere dal 1º gennaio 1951 sarà apportato un ulteriore aumento nella stessa misura disposta nei commi precedenti computata sempre sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Su questo comma è stato presentato un emendamento soppressivo a firma dei senatori Mazzoni, Piemonte, Fantoni, Gasparotto, Pieraccini, Cavallera, Beltrand e Gonzales. Domando all'onorevole Gasparotto se intende mantenerlo.

GASPAROTTO. Mi rимetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, onorevole Zoli.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Questo emendamento soppressivo sarebbe in contrasto con tutto il sistema della legge che prevede dal primo gennaio 1951 un ulteriore aumento. Non ci sembra pertanto che ci sia ragione per pro-

1948-50 — CCCLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

22 MARZO 1950

cedere con criterio diverso per i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

Mi permetto inoltre di osservare che questo emendamento è in contrasto con l'emendamento successivo, proposto dal senatore Minio al quinto comma, nel quale si prevede una differenziazione di aumento di canoni tra il 1950 e 1951.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Gasparotto se, dopo le spiegazioni del relatore, intende mantenere il suo emendamento.

GASPAROTTO. Lo ritiro.

MINIO. Facciamo nostro questo emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento soppressivo del quarto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione il quarto comma dell'articolo 13 nel testo della Commissione già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al quinto comma :

« Per effetto delle maggiorazioni disposte nei commi precedenti l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore nel 1950 a 25 volte e nel 1951 a 30 volte il canone corrisposto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, numero 669 a meno che non siano stati apportati dal proprietario miglioramenti al locale in rapporto all'uso cui è destinato ».

Su questo comma sono stati presentati due emendamenti. Il primo dal senatore Minio, Gramegna, Menotti, Gavina, Grisolia, Rizzo Domenico, Adinolfi, Jannelli tendente a sostituire le parole : « non potrà essere superiore nel 1950 a 25 volte e nel 1951 a 30 volte » con le altre : « non potrà essere superiore nel 1950 a 15 volte e nel 1951 a 20 volte ».

Il secondo dai senatori Minio, Menotti, Ravagnan, Fantuzzi, Allegato, Rolfi, Flecchia e Roveda inteso a sopprimere le parole :

« a meno che non siano stati apportati dal proprietario miglioramenti al locale in rapporto all'uso cui è destinato ».

Il senatore Minio ha facoltà di illustrarli.

MINIO. Noi non insistiamo sul primo degli emendamenti perchè, giunti a questo punto, esso non avrebbe alcuna possibilità di essere accolto.

Per quanto si riferisce invece all'ultima parte del 5º comma noi insistiamo nel nostro emendamento soppressivo e speriamo che la Commissione prenda in considerazione la nostra proposta. Innanzi tutto noi siamo preoccupati dal fatto che con la parola « miglioramenti » non si indica nulla di preciso. Potrebbe infatti trattarsi di miglioramenti di rilievo, come anche di miglioramenti di poco conto e ciò potrebbe essere sufficiente per dare al proprietario il diritto di chiedere aumenti ancora maggiori di quelli concessi. Tale espressione ci sembra, pertanto, vaga, generica e pericolosa.

Una seconda ragione che ci spinge a presentare questo emendamento è data dal fatto che nel testo della Commissione non si fissa alcun limite massimo. Si parla di miglioramenti, non si sa di quale entità e valore, e poi si stabilisce che il canone potrà essere aumentato oltre le 25 o 30 volte, senza fissare un limite a tale aumento. In tal caso il proprietario avrebbe la facoltà, qualunque sia il miglioramento, di chiedere un illimitato aumento di canone.

Riteniamo pertanto che l'ultima parte del comma 5 dell'articolo 13 debba essere soppressa, almeno nella forma attuale, salvo che si presenti qualche proposta di modificarne la dizione, sulla quale noi potremmo convenire.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della maggioranza della Commissione a proposito di quest'ultimo emendamento.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. In sede di Commissione è stato fatto presente da alcuni colleghi che esistevano situazioni del genere, che cioè in molte città, particolarmente in città secondarie (perchè in genere nelle grandi città i miglioramenti vengono eseguiti dal conduttore) sono state eseguite dal proprietario trasformazioni di notevole entità, mentre i canoni corrisposti sono rimasti irrisoni. Fu per tale considerazione che la Commissione a maggioranza ritenne di inserire questa disposizione aggiuntiva.

Detto questo io sono del parere che le osservazioni del senatore Minio non siano com-

pletamente esatte. L'interpretazione da darsi all'ultima parte dell'articolo 5º è quella che segue. Non si applica più la limitazione del 25 o del 30 per cento quando sono stati eseguiti miglioramenti, ma con ciò non si afferma che i proprietari possano chiedere aumenti oltre quelli di legge. Vale a dire, noi applichiamo il limite delle 25 o 30 volte nei casi normali; quando però vi siano locali in cui dal 1938 ad oggi siano stati apportati miglioramenti, noi non riteniamo sia giusto introdurre una simile limitazione di aumento di canoni. Di conseguenza noi consentiamo che per un locale si vada al massimo anche di 36 volte nel 1950 e di 54 volte nel 1951; il che, per un locale completamente trasformato, non è eccessivo. Se però si vuole precisare con «notevoli miglioramenti», cioè con un aggettivo che marchi questo significato, che si deve trattare di miglioramenti di notevole importanza, credo che questo possa essere aggiunto; al di fuori di questo mi sembra che sia giusto mantenere la disposizione.

UBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Vorrei chiedere alla Commissione, perchè diversamente si arriverebbe ad eludere completamente la norma stabilita nel comma, se non sarebbe opportuno sostituire all'aggettivo «notevoli», una locuzione che indichi oltrechè il rapporto con l'uso cui è destinato l'immobile anche il rapporto col valore dei miglioramenti apportati. L'aumento non dovrebbe essere *ad libitum* del proprietario che ha introdotto le migliorie, ma proporzionato al miglioramento che vi ha apportato. La fissazione del criterio mi sembrerebbe opportuna anche per avere un indirizzo nell'eventuale ricorso delle parti al giudice. Opportuno, quindi, inserire una relazione tra il valore dei miglioramenti e l'aumento. Si potrebbe aggiungere, se la Commissione accetta, questa locuzione: «e in misura corrispondente al valore dei miglioramenti apportati».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Mi si consenta, ma questo è un concetto che esula completamente dallo spirito della legge. Noi nella legge

abbiamo creduto di non istituire mai una determinazione degli affitti fatta da un qualsiasi organo. Ci potrà essere discussione sulle condizioni obiettive: se una casa sia di lusso o meno; ma la valutazione se una casa valga più o valga meno, noi non l'abbiamo voluta introdurre nella legge. D'altra parte sarebbe molto difficile ormai introdurre tali concetti, quando noi abbiamo ritenuto di dover sopprimere anche le commissioni specializzate e di dover ricorrere alla autorità giudiziaria la quale, in genere, come suo criterio fondamentale, ha quello del diritto e non quello dell'equità. Il concetto del senatore Uberti si allontana quindi da questa direttiva e ci porta invece sul terreno delle valutazioni.

Quindi noi riteniamo che giustamente, in base al comma, possiamo applicare questi aumenti senza limitazioni, quando ci sono dei notevoli miglioramenti, ma sempre nel limite degli aumenti consentiti. Questo è il punto e questo noi abbiamo inteso dire.

La situazione è questa, senatore Uberti: noi abbiamo un locale adibito ad uso di bar, il conduttore del quale paga 18 volte il canone anteguerra; nel 1950 noi dovremmo portarlo a 36 volte, ma siccome abbiamo stabilito che il massimo consentito è 25 volte, evidentemente non possiamo apportare che un ulteriore aumento di 7 volte in più. Invece, se sono stati eseguiti notevoli miglioramenti noi aboliamo questo limite, ma adottiamo sempre un criterio costante e che non si presta a discussioni, che non fa sì che si facciano lavorare troppo gli avvocati, come ha affermato qua dentro qualche nostro collega riguardo a questa legge.

Perciò abbiamo adottato un criterio fisso per cui c'è solo da considerare una situazione di carattere obiettivo, se cioè vi sia stato o no il notevole miglioramento. Constatata questa situazione obiettiva, si può superare il limite delle 25 volte, ma non mai arrivare a 100 volte, per la semplice ragione che il limite è dato dagli aumenti consentiti. Noi possiamo aumentare del 100 per cento quest'anno ed anche l'anno venturo, ma più di questo mai, quali che siano i miglioramenti che sono stati introdotti.

Ecco perchè noi insistiamo affinchè sia mantenuto il testo proposto, con la sola ag-

giunta magari delle parole « di notevole importanza » o « importanti miglioramenti » ; perchè è chiaro che non basta che si sia allargata una finestra perchè si possano superare i limiti normali.

UBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Non ho difficoltà a ritirare la proposta dopo le dichiarazioni del relatore, che dovranno rimanere come interpretazione della dizione che avrei desiderata più chiara.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Dichiaro che, in mancanza di meglio, accettiamo l'aggiunta proposta dal relatore Zoli, la quale, anche se non è una espressione che determini con esattezza lo stato dei miglioramenti effettuati, pur tuttavia migliora sensibilmente il testo attuale.

Per quanto si riferisce alla spiegazione data dall'onorevole Zoli, convengo che quanto lo emendamento voleva raggiungere era di consentire che si potesse superare il limite del 25 o 30 volte l'anteguerra senza però superare i limiti percentuali prescritti dalla legge.

Però, onorevole Zoli, su questa sua interpretazione, autorevole e giusta, devo dichiarare che le nostre preoccupazioni rimangono, perchè lei stesso ieri ricordava che, specialmente per alcuni negozi, come bar od altri esercizi pubblici, l'applicazione della percentuale d'aumento comporta già nel 1950 un aumento di 36 volte — come ha anche ripetuto in questo momento — e che nel 1951 si arriverà niente di meno che a 56 o 57 volte l'anteguerra.

Io sono preoccupato che, col pretesto di miglioramenti, anche notevoli, si possa superare il coefficiente di 30 per arrivare a dei canoni che niente di meno salirebbero a 56 volte l'anteguerra. Ripeto che, malgrado le osservazioni chiarificatorie dell'onorevole relatore, io non posso non essere preoccupato dal fatto che col pretesto dei miglioramenti si possa arrivare a dei canoni così alti.

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, relatore di maggioranza. Quando si parla di notevoli miglioramenti in un esercizio, e particolarmente in un esercizio pubblico,

è chiaro che c'è stata tale una spesa e tali investimenti di capitali da parte del proprietario che non ci dobbiamo preoccupare di quel che può essere il coefficiente di aumento. Non è infatti trasformazione della bottega comune, ma è miglioramento introdotto in un esercizio di lusso, è un miglioramento che costuisce opera costosa. Possiamo in questo caso salire anche ad un notevole aumento senza avere delle preoccupazioni.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Veramente io ho qualche preoccupazione circa questa ultima parte dell'art. 13, dove si stabilisce : « a meno che non siano apportati dal proprietario miglioramenti al locale, in rapporto all'uso a cui è destinato » : l'interpretazione può essere dubbia. Io ho sentito l'interpretazione, certamente molto autorevole, del relatore, onorevole Zoli. Tuttavia qualche dubbio ci può essere intorno all'interpretazione esatta di questa ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo.

Io mi domando quale può essere il valore pratico di questo articolo, perchè in realtà un proprietario — lo sappiamo tutti — certamente non ha apportato alcun miglioramento ad un locale se non dopo aver previamente stabilito e concordato con l'inquilino una maggiorazione di canone. Di fronte a questa realtà non si può sfuggire, ed allora mi pare che il problema pratico legislativo sia un altro : intende l'assemblea, cioè, conservare valore, in deroga al successivo articolo quindici, ai patti precedentemente concordati tra proprietario e inquilino in relazione ai miglioramenti a carico del proprietario o non li vuole salvaguardare ? Questo è il problema che presento all'Assemblea e, se in questo caso esistono dei patti precedentemente stabiliti fra proprietario ed inquilino, e nel caso che il proprietario abbia apportato dei miglioramenti notevoli ad un determinato locale non adibito ad uso di abitazione, ritiene l'assemblea che in questo caso si ponga il problema della salvaguardia dei patti ?

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

1948-50 - CCCLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

22 MARZO 1950

ZOLI, relatore di maggioranza. La seconda questione rientra più che altro sotto l'articolo 15 piuttosto che sotto l'articolo 13. Per quel che riguarda il primo dubbio, non mi pare che sia fondato, perchè mi sembra chiaro che essendo contemplate queste eccezioni nel comma dove ci si occupa soltanto della limitazione della maggiorazione, esse non abbiano attuazione altro che in quel campo.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Sono rimasto molto colpito dalle osservazioni del rappresentante del Governo e mi meraviglio che l'onorevole Zoli non abbia dato ad esse una risposta. Nel caso previsto dal Sottosegretario, si tratterebbe di aumenti che furono concordati tra le parti, per cui tra inquilino e proprietario si addivenne ad un compromesso di questo genere: io ti pago un fitto maggiore se tu mi fai quei miglioramenti. Non vorrei che su questi miglioramenti l'inquilino dovesse poi pagare anche un altro aumento.

ZOLI, relatore di maggioranza. Ho già detto che ne parleremo all'articolo 15.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare passiamo alla votazione.

La Commissione ha proposto di aggiungere, al quinto comma, alla parola « miglioramenti » le altre « di notevole importanza ».

Pongo ai voti il quinto comma del testo della Commissione in questa nuova formulazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero art. 13 nel nuovo testo che rileggo:

Art. 13.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e non destinati all'esercizio di attività artigiane e professionali, prorogate in virtù della presente legge, sono aumentati nella misura del 100 per cento, computata sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore della presente legge. E' escluso

il conguaglio previsto dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471.

La misura dell'aumento è ridotta al 50 per cento quando si tratta di locali occupati da cooperative e da ogni altra organizzazione mutualistica e assistenziale.

La misura dell'aumento è ridotta al 25 per cento quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente al 18 giugno 1945.

A decorrere dal 1º gennaio 1951 sarà apportato un ulteriore aumento nella stessa misura disposta nei commi precedenti computata sempre sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Per effetto delle maggiorazioni disposte nei commi precedenti l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore nel 1950 a 25 volte e nel 1951 a 30 volte il canone corrisposto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, a meno che non siano stati apportati dal proprietario miglioramenti di notevole importanza al locale in rapporto all'uso cui è destinato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'art. 14 di cui do lettura:

Art. 14.

Qualora l'immobile sia costituito di più locali adibiti ad usi che comportano misure diverse di aumento, sono determinate separatamente le quote del canone relative alle parti dell'immobile rispettivamente destinate ad usi diversi.

Poichè a questo articolo non è stato presentato alcun emendamento, se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Do lettura del primo comma:

Art. 15.

Gli aumenti stabiliti dalla presente legge sono computati previa eliminazione degli au-

menti che fossero stati praticati in violazione delle norme sul blocco dei fitti, anche se l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento dell'immobile, e il conduttore ha il diritto di ritenere sui canoni dovuti il maggior importo già versato.

Su questo comma non sono proposti emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 15 :

« Qualora le parti convengano di prorogare la durata delle locazioni al di là del termine della proroga legale stabilita nell'articolo 1, il canone può essere liberamente determinato per il periodo successivo alla convenzione ».

I senatori Minio, Gramegna ed altri hanno proposto la soppressione di questo comma. Ha facoltà di parlare il senatore Minio per svolgere questo emendamento.

MINIO. Su questo emendamento noi insistiamo e ci auguriamo che venga preso nella dovuta considerazione. Si tratta di sopprimere il secondo comma dell'articolo 15 che dà facoltà alle parti di concordare liberamente il canone qualora convengano di prorogare la durata delle locazioni al di là del termine legale, cioè al di là del 1951. Sulla gravità di quanto disposto da questo secondo comma dell'articolo 15 ho già richiamato l'attenzione del Senato nel corso del mio intervento durante la discussione generale e non vorrei tediare questa Assemblea col ripetere argomenti già svolti. Mi limito soltanto ad insistere sulla gravità di questa particolare disposizione che, di fatto, dà la possibilità di eludere completamente la legge.

L'onorevole Zoli ritiene come suo parere personale — cui accenna anche nella relazione — che alla fine del 1951 vi sarà un'altra proroga. Questo può essere un parere anche autorevole, ma non è previsto nella legge la quale dice che i contratti di locazione sono prorogati fino al 1951. Molte categorie di inquilini potranno essere portate a credere che, effettivamente, dopo il 1951 non vi sarà altra proroga e, data la carenza degli immobili, data la scarsità dei locali, chissà quanti inqui-

lini, quanti commercianti, potranno essere indotti, di fronte a una minaccia di questo genere, a cauterarsi accettando dei patti onerosi, perchè è evidente che i proprietari non mancheranno di valersi di questa disposizione per far balenare davanti agli inquilini la minaccia di gettarli in mezzo alla strada alla fine del 1951, facendo comprender loro la convenienza di accettare il canone che riteranno opportuno proporre. Con questo comma noi diamo un'arma in mano ai proprietari che, con le difficoltà che ci sono oggi in questo settore, mi pare eccessiva.

Noi siamo preoccupati di questo secondo comma e ci auguriamo che la Commissione condivida questa preoccupazione.

PASQUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINI. Il secondo comma di questo articolo costituisce una deroga al rigore del vincolo posto dalla legge alla libertà contrattuale, circa il prezzo della locazione, in quanto espressamente ammette la validità della convenzione in cui il canone sia pattuito in misura superiore a quella consentita, sotto la condizione però che la convenzione preveda una durata più lunga di quella legale. Del resto questa disposizione trova già un precedente nell'articolo 29 del decreto legge 1946, n. 424, circa la « disciplina delle locazioni alberghiere », per il quale le disposizioni vincolistiche sono applicabili, salvo che sia diversamente convenuto dalle parti.

La formula adottata dal comma in parola rende meno ampia la portata della disposizione, in quanto ammette la libertà di contrattazione sul prezzo sotto condizione che il locatore conceda un più lungo godimento dell'immobile rispetto alla proroga di legge. Già questo principio dell'ampliamento del godimento, come motivo di legittimo aumento del canone, era stato accolto in passato dalla Cassazione. Una deroga al carattere imperativo delle norme vincolistiche appare opportuna come uno dei mezzi per avviare il mercato alla normalità del prezzo, e tutti riconosciamo che questa è la finalità ultima della legge. E poichè la deroga ha effetto solo quando essa sia voluta da tutte e due le parti, anche dal conduttore, è chiaro che nessuna critica può essere opposta sul

terreno della protezione degli inquilini meno abbienti. E' facile prevedere che la deroga sarà accolta con favore soprattutto dai conduttori di locali destinati ai commerci, perchè di fronte al giro degli affari adeguato alla svalutazione della moneta, l'aumento della spesa per la locazione non preoccupa certamente più della incertezza sulla durata di essa, che preclude la possibilità di svolgimento di attività quotidiane a largo respiro e del conseguente ammortamento delle spese relative.

La possibilità di una deroga per l'accordo delle parti costituisce il mezzo più naturale non solo per raggiungere un equilibrio tra gli opposti interessi, ma anche per raddolcire i personali rapporti inaspriti dal blocco e quindi imprimere un indirizzo conciliativo ai rapporti stessi tra le parti.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Vorrei fare osservare al senatore Minio che, se non m'inganno, gli inquilini non hanno assolutamente niente da temere da questo comma. Se il locatore dice all'inquilino: « o mi dai un aumento maggiore di quello previsto dalla legge, concordando che il contratto duri oltre la proroga stabilita dalla legge ; oppure, appena nel 1951 scadrà la legge, ti manderò via » : l'inquilino si metterà a ridere perchè perfino nella relazione del senatore Zoli c'è scritto che dopo il 1951 ci saranno ancora altre proroghe. Non sarà, dunque, per effetto di minacce del locatore che l'inquilino dovrà, in base a questo comma, concordare un aumento del canone ; se mai, sarà per un accordo amichevole intervenuto liberamente fra le due parti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Jannuzzi : ne ha facoltà.

JANNUZZI. Volevo dire esattamente quello che ha detto l'onorevole Bisori, quindi rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Mi è pervenuto un emendamento a firma dei senatori Tomè, Buizza, Zane, Pezzini, Ricci Federico e Varaldo con il quale si propone di sostituire il testo del secondo comma dell'art. 15 della Commissione con il testo del secondo comma dell'art. 12 della Camera dei deputati che è del seguente tenore :

« Qualora le parti convengano di proro-

gare la durata delle locazioni al di là del termine della proroga legale di cui all'articolo 1, il canone può essere liberamente determinato per il periodo successivo alla convenzione, purchè sia stata concordata una durata almeno quadriennale del contratto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tomè per svolgere il suo emendamento.

TOMÈ. L'emendamento è di immediata evidenza : praticamente siccome con l'art. 1 si concede oggi la proroga di due anni, con questo emendamento si concede un ulteriore termine di due anni come minimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore di maggioranza.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Nella relazione era già stata segnalata la importanza e la gravità di questo articolo, particolarmente per questo : che è un articolo che dispone per dopo il 1951, cioè che ipoteca la volontà del legislatore del 1951. E' chiaro che dopo votato un articolo di questo genere, al legislatore del 1951 non sarà più consentito confermare nella legge un articolo 15 quale noi abbiamo votato nel 1º capoverso, in cui abbiamo detto che le pattuizioni compiute in contrasto con le disposizioni di questo articolo non sono valide. Contemporaneamente però affermiamo che dopo il 1951 restano valide le pattuizioni oggi compiute.

RIZZO GIAMBATTISTA. Sempre che siano fatte secondo legge.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non secondo legge, perchè se oggi noi consentiamo a due parti di stabilire un aumento qualsiasi a decorrere dal 1º gennaio 1951, evidentemente il legislatore non può con la legge che verrà alla fine del 1951 prescrivere che questo fatto che noi oggi abbiamo dichiarato valido, non sia più tale a quella data. Noi oggi concediamo libertà di pattuizione, senza limiti, con l'impegno quindi che la legge futura dovrà riconoscere tali pattuizioni senza limiti.

Si tratta perciò di una disposizione di particolare importanza, il che spiega i numerosi interventi degli onorevoli colleghi su questo punto. Sono state sostenute tre tesi. La tesi del senatore Minio, che chiede di negare ogni valore a queste pattuizioni ; la tesi della Camera dei deputati, fatta propria dal senatore

Tomè, la quale dà valore a queste pattuizioni, a condizione però che esse abbiano come contropartita l'assicurazione di una certa stabilità per l'inquilino (cioè noi oggi dovremmo dare al proprietario la possibilità di garantirsi un canone che evidentemente è previsto superiore a quello che sarà consentito dal legislatore, a patto che egli rinunzi alla possibilità di mandar via l'inquilino dopo il 1951, qualunque sia la situazione, anche se sia una situazione di libertà, e rinunzi altresì a fruire di maggiori aumenti, anche se essi fossero, in futuro, consentiti per dare maggiore stabilità all'inquilino); ed infine la tesi contenuta nell'articolo proposto dalla Commissione, il quale stabilisce che, a condizione che il contratto, di durata lunga o breve che sia, sia posteriore al 31 dicembre 1951 la pattuizione prevista per il periodo successivo è valida per quel che riguarda la misura del canone: vi è cioè l'impegno di rispettare questa pattuizione fra le due parti qualunque sia la portata del vincolo e la sua durata.

La Commissione a maggioranza si è dichiarata favorevole a questa terza soluzione ed il relatore, che è portavoce della opinione della Commissione, dichiara che su questo testo la Commissione stessa insiste.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia per esprimere il parere del Governo su questo punto.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Io convengo con il senatore Minio sul fatto che il 2º comma dell'articolo 15 può determinare qualche inconveniente. Mi domando però se i vantaggi non sono eventualmente superiori agli inconvenienti.

E' certo che noi ci troviamo in una situazione di leggi speciali che derogano dal diritto comune e il desiderio che tutti ci anima in questa materia è che ad un certo punto — non sappiamo ancora esattamente quando — si possa ritornare alla normalità e cioè all'impero della legge comune, alla libertà contrattuale, in tutta la materia. Ora, se la Commissione del Senato, come la Camera dei deputati, prevede in questi casi la possibilità di una libera pattuizione dei canoni di affitto per il periodo successivo al termine del blocco degli affitti, credo che con questo si apra, per così dire,

una specie di valvola di adeguazione della legge speciale alla legge normale, che è nella finalità di tutti. Credo che sotto questo aspetto indubbiamente, pur essendovi, ripeto, qualche inconveniente, i vantaggi siano notevoli perchè, ripeto, siamo sempre in materia di libertà contrattuale.

Non sarei d'accordo, invece, con la formula della maggioranza della Commissione del Senato per quanto riguarda la libertà di pattuizione senza alcun limite, per quanto riguarda la durata del contratto. Io credo che in questa materia occorra procedere con gradualità: quindi ammettere, secondo il principio stabilito dalla Camera, la libertà contrattuale legislativamente riconosciuta e quindi domani non sopprimibile e anzi, certamente, riconoscibile, ma la vorrei condizionata, ammettendola come fattore di stabilità e quindi soltanto nel caso in cui un nuovo canone liberamente pattuito sia stabilito per almeno quattro anni, successivamente allo sblocco.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Minio se insiste nel suo emendamento sottoscritto.

MINIO. Dichiaro di insistere e non aggiungerò alcun'altra spiegazione o chiarificazione al nostro pensiero. Però, sono sorpreso delle dichiarazioni dell'onorevole Zoli, anche se fatte a nome della maggioranza della Commissione, e aggiungo che sono ancora più sorpreso degli argomenti che vengono usati dai nostri colleghi quando si parla della libertà di contrattazione. Ci si dimentica troppo facilmente che questa libertà di fatto non esiste perchè da una parte c'è un proprietario che possiede e dall'altra l'inquilino che non sa dove andare, e il mercato degli alloggi non è un mercato normale dove si possa avere il libero gioco della domanda e dell'offerta. Noi non siamo, notoriamente, fautori dell'economia liberale, però potremmo anche ammettere in questo caso delle condizioni di libertà contrattuale, quando il libero gioco della domanda e dell'offerta esistesse: ma tale libero gioco in realtà oggi non esiste, e conveniamo tutti che non esisterà ancora per lunghi anni. In queste condizioni, che vuol dire libertà di contrattazioni? Vuol dire libertà di una sola parte e non dell'altra. Nel caso che l'Assemblea respingesse l'emenda-

mento soppressivo da noi presentato, non ci rimarrebbe che aderire all'emendamento dell'onorevole Tomè.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Minio, Gramegna ed altri, tendente a sopprimere l'intero comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

MINIO. Vorrei che fosse chiarito se nello emendamento dell'onorevole Tomè questi quattro anni si intendono posteriormente al 1951 o no. Mi pare che l'onorevole rappresentante del Governo abbia sostenuto la tesi che si debba dire quattro anni dopo il 1951.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. E' esatto.

PRESIDENTE. Faccio notare che da parte del Governo non è stato presentato alcun emendamento. Pertanto pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Tomè di cui è già stata data lettura e che si concreta nel sostituire il secondo comma dell'articolo 15 proposto dalla Commissione con il secondo comma dell'art. 12 approvato dalla Camera dei deputati e del quale ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

CARRARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Prima che si voti l'intero articolo 15, dichiaro che io accetto l'emendamento nel senso che sia stabilito un limite minimo a questo differimento della scadenza del contratto.

PRESIDENTE. Ma questa sua dichiarazione è sull'emendamento testè approvato, e pertanto risulta inefficace.

Pongo in votazione l'intero articolo 15 che, con le modificazioni approvate, risulta così formulato :

Art. 15.

Gli aumenti stabiliti dalla presente legge sono computati previa eliminazione degli aumenti che fossero stati praticati in violazione delle norme sul blocco dei fitti, anche se l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento dell'immobile, e il conduttore ha

il diritto di ritenere sui canoni dovuti il maggior importo già versato.

Qualora le parti convengano di prorogare la durata delle locazioni al di là del termine della proroga legale di cui all'articolo 1, il canone può essere liberamente determinato per il periodo successivo alla convenzione purchè sia stata concordata una durata almeno quadriennale del contratto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'art. 16 nel testo della Commissione :

Art. 16.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli precedenti debbono essere richiesti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di controversia fra le parti sul diritto all'applicazione dell'articolo 12 decide il Pretore con le modalità indicate nell'articolo 30.

Sino a quando non intervenga la decisione, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'aumento nella misura che egli riconosca dovuta, salvo eventuali conguagli.

Sul primo comma di questo articolo non vi sono emendamenti; lo pongo quindi in votazione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Carrara e Menghi propongono, dopo il primo comma, di inserire il seguente :

« Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza che sia pervenuta al locatore alcuna risposta, la richiesta di aumento si intende accettata. Il pagamento di una rata del canone di locazione nella misura corrispondente a quella richiesta dal locatore equivale ad accettazione ».

Gli onorevoli Minio, Gramegna, Menotti Gravina, Grisolia, Rizzo Domenico, Adinolfi e Jannelli propongono invece di sostituire al secondo comma la dizione dell'art. 13, secondo comma, del testo approvato dalla Camera dei deputati e cioè :

« Entro i limiti di legge l'aumento sarà determinato dall'accordo delle parti o, in mancanza, dalla Sezione specializzata della pre-

tura di cui all'articolo 25. Questa provvede in merito, tenendo conto delle circostanze di fatto relative soprattutto alla posizione economica del locatore e del conduttore, alla natura, alle caratteristiche e alle condizioni dell'immobile e alla misura del canone corrisposto ».

Do intanto la parola al senatore Gramegna per svolgere il suo emendamento.

GRAMEGNA, relatore di minoranza. Si tratta di sostituire la dizione dell'art. 13 formulato dalla Camera dei deputati alla dizione dell'art. 16, così come è stato formulata dalla maggioranza della Commissione speciale del Senato. Invece di decidere il Pretore noi riteniamo che debba decidere la Commissione speciale di cui all'art. 25 del disegno di legge : ecco perchè noi anticipiamo la discussione sugli articoli 25 e 26. Le ragioni che avanziamo sembrano a noi ragioni fondate. Qui non si tratta di aver fiducia nel Pretore o nella Commissione specializzata, qui si tratta specialmente del modo di funzionare, della possibilità di funzionamento che ha l'uno o che ha l'altra, perchè abbiamo saputo ultimamente che con la promozione di oltre 600 pretori, che sono passati nel ruolo di giudici di tribunale, in Italia moltissime preture mancano di titolari. Se si accettasse la dizione dell'articolo 16 così come è formulato, potremmo avere il caso che in moltissime preture di Italia a decidere di queste controversie, al quanto gravi in alcuni casi e frequenti, dovrebbero essere chiamati, dove vi sono, i pretori onorari. Invece se si accettasse la nostra proposta, e cioè di attribuire il tutto alla Commissione specializzata, potremmo vedere funzionare la disposizione dell'articolo 25 del testo governativo approvato dalla Camera dei deputati, che dà facoltà al Presidente del Tribunale, lì dove si senta la necessità, di delegare un giudice di tribunale ad espletare le funzioni di presidente della Commissione specializzata.

Io penso che il Governo quando faceva questa proposta si riportava ad una esperienza già fatta in Italia.

Dopo l'altra guerra, quando furono istituiti i commissari degli alloggi ed i presidenti delle commissioni di conciliazione, il presidente del tribunale di volta in volta delegava, ove non

vi era il Pretore, un giudice di tribunale a presiedere la commissione. Questa è la ragione fondamentale, sostanziale che ci induce ad insistere nel nostro emendamento ; senza dire poi che questa commissione non solo dovrebbe decidere di tutti i casi di controversie che sorgono da questa legge ma anche circa l'adeguamento del prezzo, l'accertamento della esistenza o meno di una necessità urgente ed improrogabile.

Con la costituzione di una Commissione specializzata noi non abbiamo solamente un magistrato che la presiede, ma a fianco a lui abbiamo due rappresentanti, uno della categoria degli inquilini ed uno della categoria dei proprietari, che possono portare il loro contributo di conoscenza specifica di certi problemi e di situazioni particolari che in determinati luoghi si vengono a creare. Queste sono le ragioni che ci inducono ad insistere nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrara per svolgere il suo emendamento aggiuntivo.

CARRARA. Il mio emendamento si propone di semplificare i rapporti fra le parti; di ridurre le liti, che sono già eccessivamente numerose nella nostra Pretura ; e infine di colmare un salto logico che a mio parere sussiste fra il primo e il secondo comma dell'articolo 16. Mi spiego : nel primo comma di questo articolo si dice che gli aumenti debbano essere richiesti mediante lettera raccomandata ; nel secondo si dice che in caso di controversia fra le parti decide il Pretore. Ma quando è che sorge questa controversia ? Per sollevare la controversia è necessario un atto positivo dell'inquilino. Ma quando l'inquilino non protesta contro la richiesta di aumento e a maggior ragione quando l'inquilino paga l'aumento stesso, il suo comportamento di acquiescenza produce degli effetti giuridici che è necessario definire per la chiarezza dei rapporti fra le parti. In questo senso troviamo già un precedente, nel senso stesso del nostro emendamento, nel decreto del 22 dicembre 1947. Abbiamo quindi un esperimento riuscito senza inconvenienti. Raccomando perciò che il mio emendamento sia accettato.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Per sostenere l'emendamento sostitutivo, nel senso che al testo proposto dalla Commissione del Senato si sostituisca quello approvato dalla Camera, l'onorevole Gramegna ha fatto riferimento all'articolo 25. D'altra parte il testo proposto dalla Commissione fa riferimento all'articolo 30.

Mi pare quindi che, perchè la nostra discussione sia più completa, sarebbe bene sospendere la decisione fino a che non siano stati esaminati gli articoli 25 e 30. In sostanza, qui si tratta di stabilire se affidare le controversie relative alla determinazione del canone alla Sezione specializzata o al Pretore.

Votando sull'emendamento in discussione senza aver prima stabilito come si componga la Sezione specializzata e quali garanzie maggiori del Pretore essa presenti, noi, mi pare, poniamo il carro avanti ai buoi. Sarebbe bene, quindi, per ora, sospendere la discussione sull'emendamento e parlarne dopo che gli articoli 25 e 30 siano stati discussi e approvati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore di maggioranza, per esprimere il parere delle Commissioni.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. C'è qui una proposta di rimandare la discussione, proposta che a me non sembra opportuna. La questione è, come si dice oggi, puntualizzata, perchè si tratta di vedere, in sostanza, se noi vogliamo mantenere in vita la Sezione specializzata o se vogliamo invece attribuire la competenza per talune controversie che sorgono dall'applicazione di questa legge — e spiegherò perchè dico questo — al Pretore anzichè alla Sezione specializzata.

Il senatore Gramegna ha detto che queste sezioni specializzate sono le più competenti a decidere anche sul diritto di opposizione alla proroga. Faccio presente al senatore Gramegna che questa materia, anche nel testo della Camera dei deputati, è sottratta al giudizio della Sezione specializzata ed è demandata invece alla Magistratura ordinaria.

Se leggiamo infatti l'articolo 27 della Camera dei deputati, che il senatore Gramegna propone di rimettere in vita, noi vediamo che in esso è detto: «Alla Sezione specializzata della Pretura del luogo dove è situato l'immobile sono devolute le controversie concernenti la misura dei canoni di locazione, i

diritti di rivalsa del locatore, la misura dei canoni di sublocazione e ogni altro corrispettivo, nonchè le controversie previste nell'articolo 39». Quindi noi abbiamo una limitazione della materia devoluta esclusivamente a queste Sezioni dove si esercita un «certo» criterio discrezionale. C'è, poi, una seconda materia su cui si esercita un criterio discrezionale ed è quella della esecuzione, nella quale, egualmente, secondo il testo approvato dalla Camera dei deputati e che il senatore Gramegna non ritiene di modificare, la decisione spetta esclusivamente al Pretore. Quindi la competenza sull'opposizione a proroghe è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, la competenza su quel che riguarda l'esecuzione è del Pretore.

Allora qual'è la materia che rimane? Cominciamo a precisare questo. La materia che rimane è esclusivamente quella certa materia che si riferisce ai canoni; e quando noi abbiamo già stabilito che sui canoni non può sorgere più contestazione su quella che deve essere la misura, perchè già abbiamo detto che i canoni sono aumentati del 50 per cento e del 100 per cento e quindi con una formula precisa togliendo così ogni elasticità agli aumenti, evidentemente noi lasciamo passibile di giudizio solo una questione: se vi sia o no il diritto all'aumento del canone, se esistono le condizioni disagiate e se le case sono di lusso, e niente altro che questo.

Quindi materia notevolmente limitata, e questo risponde alla prima osservazione del senatore Gramegna, che noi cioè carichiamo l'autorità giudiziaria di una quantità di contestazioni. La legge è ispirata al desiderio di limitare il più possibile le contestazioni e perciò abbiamo tolto il criterio elastico ed abbiamo lasciato la possibilità della determinazione di elementi di fatto su cui non potevamo impedire che discussione ci fosse. Però le possibilità di controversie sono molto limitate. Questo per quanto riguarda gli inconvenienti.

Non credo, per quel che riguarda l'esperienza professionale nostra, che sarebbe molto opportuno che per questa materia noi distinguiessimo dei giudici di tribunale. Non so se sia maggiore il disservizio — mi permetto la parola, onorevole Sottosegretario, poichè anche lei saprà che ci sono delle situazioni che si

1948-50 — CCCLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

22 MARZO 1950

possono chiamare in tal modo — nelle Preture o nei Tribunali. Noi probabilmente per eliminare il disservizio delle Preture, che forse sarà 10, andremmo ad aumentare quello dei tribunali, che probabilmente è 15. Non mi pare che l'esperienza sarebbe utile.

Ma la ragione principale per cui la Commissione ha creduto di togliere di mezzo le Commissioni specializzate è esposta nella relazione. Non abbiamo voluto risolvere la questione costituzionale, se cioè queste Commissioni composte con elementi anche non togati, in cui ci sono due cittadini ed un solo magistrato, rientrino sotto il divieto della Costituzione di istituzione di giudici speciali. Non abbiamo voluto risolverlo, ma di fronte al dubbio, abbiamo creduto di non istituire Sezioni specializzate mantenendo invece il giudice unico ed il Pretore che specialmente nelle piccole sedi, anche se è Pretore onorario — ed io ho una certa fiducia nei pretori onorari forse perchè l'ho fatto anche io un tempo — gode per lo più di grande prestigio ed è sottoposto al controllo della pubblica opinione. Per queste considerazioni abbiamo creduto di dover affidare queste controversie al Pretore, sopprimendo le Sezioni specializzate che sono costituzionalmente assai dubbie.

Per l'emendamento del senatore Carrara la Commissione è remissiva: si tratta di interpretare il silenzio; può anche essere opportuno.

Ad ogni modo la Commissione si rimette al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere nell'emendamento Carrara.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Carrara di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prego il Governo di esprimere il suo parere sull'emendamento sostitutivo dei senatori Minio, Gramegna ed altri.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore soprattutto per preoccupazioni di carattere costituzionale. La Costituzione è contraria e

vieta in modo tassativo tutte le magistrature speciali; d'altra parte attribuendo la competenza al Pretore non si può non tenere presente che il pretore costituzionalmente è un giudice singolo, e costituendo presso il Pretore un collegio andremo contro alle stesse funzioni del Pretore.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Jannuzzi che la sua proposta sospensiva, essendosi iniziata la discussione, a norma del Regolamento, ha bisogno, per poter essere accettata di dieci firme. Non essendo stato adempiuto a quanto prescritto dal Regolamento, non è valida.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento sostitutivo del 2º comma dell'articolo 16 presentato dai senatori Minio e Gramegna e di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti il 2º comma dell'art. 16 nel testo della Commissione, già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do nuovamente lettura del 3º comma dell'articolo 16:

« Sino a quando non intervenga la decisione, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'aumento nella misura che egli riconosca dovuta, salvo eventuali conguagli ».

I senatori Minio, Gramegna ed altri hanno proposto di sostituire questo comma con il 3º comma dell'articolo 13 approvato dalla Camera dei deputati e così formulato:

« Sino a quando non intervenga la decisione, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'aumento nella misura che egli riconosca dovuta, e, in ogni caso, non inferiore ai minimi di legge, salvo eventuali conguagli ».

Faccio notare che il Senato ha respinto con precedente deliberazione il riferimento ai minimi e ai massimi per cui tale riferimento non può essere introdotto in questo comma. Pertanto l'emendamento sostitutivo del senatore Minio, tendente a ritornare al testo della Camera dei deputati, rimane precluso dalla precedente votazione.

Metto allora in votazione il 3º comma del-

1948-50 - CCCLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

22 MARZO 1950

l'articolo 16 nel testo della Commissione, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 16, che con le modificazioni apportatevi risulta così formulato :

Art. 16.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli precedenti debbono essere richiesti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza che sia pervenuta al locatore alcuna risposta, la richiesta di aumento si intende accettata. Il pagamento di una rata del canone di locazione nella misura corrispondente a quella richiesta del locatore equivale ad accettazione.

In caso di controversia fra le parti sul diritto all'applicazione dell'articolo 12 decide il Pretore con le modalità indicate nell'articolo 30.

Sino a quando non intervenga la decisione, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'aumento nella misura che egli riconosca dovuta, salvo eventuali conguagli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'art. 17, sul quale vi sono varie proposte di emendamenti. L'esame dell'articolo si farà quindi per commi.

Do lettura del primo comma :

Art. 17.

Alle pigioni dovute per locazione prorogata di immobili adibiti ad uso di abitazione che il conduttore abbia sublocato in virtù del contratto o del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, sul canone risultante dall'applicazione della presente legge sono dovuti aumenti supplementari nella seguente misura :

1º del 75 per cento, se la sublocazione non sia in deroga ai patti contrattuali ;

2º del 150 per cento, se la sublocazione sia praticata in forza del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, o abitualmente a giornata, non in deroga ai patti contrattuali ;

3º del 200 per cento, se la sublocazione sia praticata abitualmente a giornata in de-

rogia ai patti contrattuali e il proprietario non si sia avvalso della facoltà indicata nell'articolo 23.

Su questo comma dai senatori Minio, Gramagna, Menotti, Gavina, Grisolia, Rizzo Domenico, Adinolfi e Jannelli è stato presentato un emendamento tendente a sostituire la dizione del n. 1 con la seguente : « del 50 per cento se la sublocazione non sia in deroga ai patti contrattuali, o sia consentita dal decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162 ».

Gli stessi senatori hanno poi proposto di sopprimere il punto 2º.

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, relatore di maggioranza. Vorrei sapere se nelle intenzioni dell'onorevole Gramagna l'emendamento prevede tanto la soppressione del caso del divieto, quanto il caso, che poi è equivalente, considerato dalla legge. Nel punto 2º, però, che prevede l'aumento del 150 per cento, comprendiamo anche l'affitto a giornata; ora vorrei sapere, se secondo il senatore Gramagna, anche l'affitto a giornata è compreso nella limitazione che si intende apportare.

GRAMEGNA, relatore di minoranza. Sì.

ZOLI, relatore di maggioranza. Il testo proposto dalla Commissione è ispirato a un principio di equità che non ha bisogno di essere dimostrato, mirando esso insieme a impedire o diminuire il frutto delle speculazioni, molto spesso esose, fatte dal conduttore, e a diminuire il sacrificio del locatore laddove il suo immobile sia utilizzato da più nuclei familiari, o comunque il canone di locazione vada ad incidere su bilanci di più conduttori, il che ne determina una maggiore sopportabilità.

In coerenza al criterio seguito per gli altri aumenti, anche al canone supplementare è stata data rigidità colla determinazione della misura fissa del 75, del 150 e del 200 per cento in luogo di quelle elastiche stabilite dalla Camera dei deputati dal 50 al 100 ; dal 100 al 200 ; dal 100 al 250.

Queste sono le ragioni che abbiamo esposto nella relazione ed a cui ci rimettiamo.

GRAMEGNA, relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento che noi ora discutiamo al primo comma numero 1, e cioè di ridurre l'aliquota di aumento dal 75 al 50 per cento, e quello che propone la soppressione del secondo comma, sono le seguenti: Per poter sublocare a giornata un immobile è necessario avere una licenza dalla Autorità di pubblica sicurezza che permetta appunto la locazione a giornata, di modo che quando si è fatto il primitivo contratto, trattandosi di gente che affitta a giornata notoriamente, (e ciò deve essere detto nel contratto, altrimenti il proprietario ha il diritto di far cessare la locazione appunto perchè si usa la casa locata in modo diverso da quello che è stato il convenuto contrattuale) si è tenuto conto della condizione particolare del locatario e quindi, nel determinare il fitto, si è partiti da un livello molto più alto di quello normale.

Pensiamo che bisogna tenere presenti anche le situazioni che si verificano in moltissimi posti dove si usa l'affittanza a giornata, ad epoche più o meno lunghe, e cioè dove vi è l'industria turistica. Bisogna tener presente quindi che l'aumento di cui all'articolo 17 è un aumento superiore a quello consentito da questa legge, sicchè praticamente coloro i quali danno in sublocazione la casa usando di un patto contrattuale dovrebbero pagare aumenti esorbitanti. Infatti il numero 1 del primo comma dell'articolo 17 dice che quando la sublocazione non è fatta in deroga ai patti contrattuali, oltre l'aumento del 50 per cento fissato da questa legge, deve essere dato ancora il 75 per cento, e praticamente il 125 per cento, mentre per il secondo capoverso si arriva al 200 per cento. A noi sembra che ciò sia alquanto esagerato. Non intendiamo proteggere coloro i quali fanno delle speculazioni, come si verifica nella maggior parte dei casi, però per quel che ho detto l'industria della sublocazione è connessa ad attività particolari in molti luoghi d'Italia, e quindi noi pensiamo che una riduzione si debba fare su gli aumenti fissati dalla Commissione.

È vero che la Camera dei deputati aveva approvato un aumento superiore a quello

che ora il testo proposto dalla Commissione viene a stabilire, ma se oggi il Senato facesse ancora un passo più in là di quel che non abbia fatto la Commissione, noi pensiamo che si compirebbe opera di giustizia nei confronti di questa categoria.

PRESIDENTE. Domando al Governo di esprimere il suo parere sui due emendamenti del senatore Gramegna.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole al mantenimento del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora congiuntamente in votazione gli emendamenti proposti dai senatori Minio, Gramegna ed altri, di cui già è stata data lettura, ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 17. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Non sono approvati*).

Pongo allora in votazione i punti 1º e 2º del primo comma dell'articolo 17 nel testo della Commissione, di cui è già stata data lettura. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Al punto 3º del primo comma è stato presentato un emendamento dei senatori Minio, Gramegna, Menotti, Gavina, Grisolia, Rizzo Domenico, Adinolfi, Jannelli tendente a sostituire alle parole « del duecento per cento » le altre « del cento per cento ». Domando agli onorevoli proponenti se insistono su questo emendamento.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il punto 3º del primo comma nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'intero primo comma dell'articolo 17 nel testo proposto dalla Commissione e già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma :

« Nelle località nelle quali, per ragioni climatiche, di cura, di soggiorno e turismo è esercitata abitualmente la sublocazione stagionale,

1948-50 - CCCLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

22 MARZO 1950

l'aumento supplementare è computato sul canone dovuto al locatore per un intero anno, semprechè la sublocazione abbia la durata complessiva di almeno trenta giorni nel periodo stagionale ».

Su questo comma c'è un emendamento proposto dai senatori Minio, Gramegna, Menotti, Grisolia, Rizzo Domenico, Adinolfi, Jannelli tendente a sostituire alle parole « di almeno trenta giorni » le altre « di almeno tre mesi ».

Ha facoltà di svolgerlo il senatore Gramegna.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. La ragione di questo emendamento è evidente. Il testo proposto dalla Commissione stabilisce che l'aumento supplementare è computato per l'intero anno per il fatto che si sia sublocato anche per un solo mese. Ora noi diciamo che è enorme che chi subloca anche per un solo mese debba pagare l'aumento supplementare per tutto l'anno, e perciò proponiamo che il limite minimo della sublocazione sia portato a tre mesi. Altrimenti la percentuale di aumento non sarebbe più del 200 per cento, ma molto superiore.

PRESIDENTE. Prego il relatore di esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Basta un po' di esperienza di quelli che sono i canoni percepiti mese per mese nelle stazioni climatiche e turistiche per dire che forse questo è ancora poco.

PRESIDENTE. Prego il rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Gramegna se insiste nel suo emendamento.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'art. 17 nel testo della Commissione già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguirebbe nel testo approvato dalla Camera dei deputati, un comma del quale la Commissione propone la soppressione: ma un emendamento dei senatori Minio, Grame-

gna, Menotti, Gavina, Grisolia, Rizzo Domenico, Adinolfi e Jannelli tende a ripristinarlo.

GRAMEGNA. *relatore di minoranza*. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame del terzo comma nel testo della Commissione:

« L'aumento supplementare può essere ridotto al venti per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale e non sia fatta a fine di speculazione ».

Non vi sono proposte di emendamenti.

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame del quarto, quinto e sesto comma del testo della Commissione per i quali non sono stati presentati emendamenti:

« L'aumento supplementare può invece essere nella misura del trenta per cento del canone pagato al conduttore dal suo subconduttore, nel caso in cui il locatore dimostri l'entità di tale canone e chieda che l'aumento supplementare sia applicato con riguardo ad esso.

« Gli aumenti supplementari dovuti in base al presente articolo sostituiscono gli aumenti dovuti in caso di sublocazione in forza di disposizioni precedenti ».

« L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo il caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali ».

Nessuno chiedendo di parlare li pongo ai voti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Do lettura del settimo comma del testo della Commissione:

« L'aumento supplementare non è più dovuto dal giorno in cui il conduttore dà notizia al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione ».

I senatori Minio, Gramegna, Menotti, Gavina, Grisolia, Rizzo Domenico, Adinolfi, Jannelli, hanno proposto di sostituire la dizione di questo settimo comma con la seguente: « L'aumento supplementare non è più dovuto dal giorno della cessazione della sublocazione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gramegna per svolgere questo emendamento.

GRAMEGNA, relatore di minoranza. I motivi per cui noi abbiamo presentato questo emendamento sono evidenti. Può darsi e non è difficile che avvenga, che, cessata la locazione o la sublocazione, il locatario dimentichi di dare comunicazione al locatore della cessata sublocazione dell'immobile. Quindi ci si potrebbe trovare di fronte al caso che la sublocazione sia cessata e per il solo fatto di non aver comunicato il termine della cessazione della sublocazione, il locatario debba continuare a pagare la percentuale stabilita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Zoli, relatore di maggioranza.

ZOLI, relatore di maggioranza. Tutto quanto il sistema degli aumenti per le sublocazioni è legato al concetto dell'obbligo del conduttore di informare il locatore della revoca della sublocazione, tanto è vero che se non l'informa è sottoposto a dei canoni maggiori. Quindi un certo obbligo del conduttore nei confronti del locatore c'è, ma, a prescindere da questa situazione, siamo qui di fronte ad un conduttore il quale sa che paga una pigione aumentata perchè subaffitta. Dunque, per lo meno, abbia la diligenza, il giorno che vuol cessare di pagare questo aumento, di avvertire il locatore.

Non ci pare che in ciò ci sia un tranello teso. Ho sentito suggerire una frase latina : *vigilantibus, non dormientibus, jura succurrunt*, ciò tanto più quando il vigilare è richiamato dal fatto che si deve eseguire una operazione attiva quale è quella di pagare ; evidentemente colui che deve pagare il canone si ricorderà esattamente che non lo deve più pagare in quella certa misura. Non mi pare perciò che, per tutelare i conduttori, sia necessario sopprimere questa disposizione che, del resto, si inquadra in tutto un sistema di obblighi di informazione da parte del conduttore al locatore di quello che è l'esercizio del suo diritto, convenzionale e legale, di subaffittare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo per esprimere il suo parere.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo concorda con quanto ha detto il relatore, senatore Zoli.

PRESIDENTE. Il senatore Gramegna insiste nel suo emendamento ?

GRAMEGNA, relatore di minoranza. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il settimo comma dell'articolo 17 nel testo della Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'ottavo comma di cui do lettura :

« Gli aumenti supplementari debbono essere richiesti mediante raccomandata con avviso di ricevimento e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta è effettuata ».

I senatori Carrara e Menghi avevano proposto di sostituire questo comma con i seguenti :

« L'aumento supplementare per le sublocazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e delle quali il conduttore abbia dato comunicazione a sensi dell'articolo 20, deve essere richiesto mediante raccomandata con avviso di ricevimento e decorre dal 1º gennaio 1950 se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, o, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

« Per le sublocazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge, delle quali non sia stata data la comunicazione prevista dall'articolo 20, se il locatore non intenda avvalersi della facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di locazione, l'aumento supplementare deve essere richiesto ugualmente mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ; l'aumento decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la sublocazione e va applicato, per il periodo fino al 31 dicembre 1949, nella misura determinata dai provvedimenti legislativi in vigore fino alla detta data, e per il periodo successivo nella misura determinata dalla presente legge. Trascorso il termine di sessanta giorni l'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

« Per le sublocazioni stipulate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'aumento supplementare dovrà essere ugualmente richiesto mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni da quello del ricevimento della comunicazione e decorrà dal giorno d'inizio della sublocazione; oppure dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, se questa sarà fatta dal locatore decorso il predetto termine di trenta giorni ».

Gli stessi proponenti hanno però fatto sapere che non insistono.

Pongo pertanto in votazione l'ottavo comma dell'art. 17 nel testo della Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del nono comma dell'art. 17 nel testo della Commissione :

« Nel caso che il conduttore abbia omessa la comunicazione prevista dall'articolo 20, il locatore ha diritto di richiedere gli aumenti supplementari dall'inizio della locazione ».

Su questo comma vi era una proposta di soppressione dei senatori Minio, Gramegna ed altri, i quali hanno però dichiarato che non vi insistono.

Metto quindi in votazione il nono comma testè letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Do lettura degli ultimi due commi dell'art. 17 :

« Nel caso di controversia sull'applicabilità degli aumenti previsti dal presente articolo decide il pretore con le modalità indicate nell'articolo 30.

« Sino alla decisione, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'aumento supplementare nella misura che egli riconosca dovuta, salvo eventuali conguagli, semprechè non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di sublocazione ».

Non vi sono proposte di emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare li pongo ai voti chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ora in votazione l'intero art. 17 nel testo della Commissione che risulta così formulato.

Art. 17

Alle pigioni dovute per locazione prorogata di immobili adibiti ad uso di abitazione che il conduttore abbia sublocato in virtù del contratto o del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, sul canone risultante dall'applicazione della presente legge sono dovuti aumenti supplementari nella seguente misura :

1º del 75 per cento, se la sublocazione non sia in deroga ai patti contrattuali ;

2º del 150 per cento se la sublocazione sia praticata in forza del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, o abitualmente a giornata, non in deroga ai patti contrattuali ;

3º del 200 per cento, se la sublocazione sia praticata abitualmente a giornata in deroga ai patti contrattuali e il proprietario non si sia avvalso della facoltà indicata nell'articolo 23.

Nelle località nelle quali, per ragioni climatiche, di cura, di soggiorno e turismo è esercitata abitualmente la sublocazione stagionale, l'aumento supplementare è computato sul canone dovuto al locatore per un intero anno, semprechè la sublocazione abbia la durata complessiva di almeno trenta giorni nel periodo stagionale.

L'aumento supplementare può essere ridotto al venti per cento, qualora si tratti di sublocazione parziale e non sia fatta al fine di speculazione.

L'aumento supplementare può invece essere nella misura del trenta per cento del canone pagato al conduttore dal suo subconduttore, nel caso in cui il locatore dimostri l'entità di tale canone e chieda che l'aumento supplementare sia applicato con riguardo ad esso.

Gli aumenti supplementari dovuti in base al presente articolo sostituiscono gli aumenti dovuti al caso di sublocazione in forza di disposizioni precedenti.

L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, salvo il caso di sublocazione in deroga ai patti contrattuali.

L'aumento supplementare non è più dovuto dal giorno in cui il conduttore dà notizia al locatore dell'avvenuta cessazione della sublocazione.

Gli aumenti supplementari debbono essere richiesti mediante raccomandata con avviso

di ricevimento e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta è effettuata.

Nel caso che il conduttore abbia omessa la comunicazione prevista dall'articolo 20, il locatore ha diritto di richiedere gli aumenti supplementari dall'inizio della locazione.

Nel caso di controversia sull'applicabilità degli aumenti previsti dal presente articolo decide il pretore con le modalità indicate nell'articolo 30.

Sino alla decisione, il conduttore è tenuto a pagare al locatore l'aumento supplementare nella misura che egli riconosca dovuta, salvo eventuali conguagli, semprechè non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di sub-locazione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18, di cui do lettura nel testo proposto dalla Commissione :

Art. 18

Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o comunque per evitare maggiori danni che ne compromettano la efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, il locatore può chiedere al conduttore un aumento supplementare sul canone risultante dall'applicazione della presente legge e tale da assicurargli l'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità per risarcimento dei danni di guerra ed i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per la riparazione dell'immobile.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa ; in caso diverso decorre dal mese successivo al ricevimento della richiesta.

Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise dal pretore con le modalità indicate nell'articolo 30.

Su questo articolo non ci sono emendamenti perchè quello proposto dai senatori Minio, Gramegna ed altri al quarto comma, col quale si proponeva di sostituire le parole « dal pretore » con le altre: « dalla Sezione specializzata della Pretura », essendo collegato con un precedente emendamento non approvato, si intende precluso.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 18 nel testo ora letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in discussione l'articolo 19 del quale dò lettura :

Art. 19

Il locatore ha diritto di rivalersi sui conduttori :

1º dell'importo dei maggiori oneri a lui derivanti dal servizio di pulizia e da quello di portierato nella misura e nei modi previsti dall'articolo 6, comma primo, del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e dei decreti 9 marzo 1948, n. 355, e 15 aprile 1948, n. 628 ;

2º dell'importo dei maggiori oneri a lui derivanti per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, rispetto a quelli sussistenti all'8 settembre 1943 ;

3º delle maggiori spese rispetto a quelle sostenute al 27 febbraio 1947, per la fornitura dell'acqua e della luce ;

4º delle maggiori spese sostenute per lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, rispetto a quelle sussistenti all'8 settembre 1943.

I senatori Cosattini, Pieraccini, Zanardi, Mancini, Fabbri, Rocco, Alberti Giuseppe, Nobili e Tonello, hanno proposto di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente :

« Il locatore ha diritto di rivalersi sui conduttori degli oneri a lui derivanti per il servizio di pulizia e di portierato, per il funzionamento e ordinaria manutenzione dell'ascensore, per la fornitura dell'acqua e della luce

1948-50 - CCCLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

22 MARZO 1950

e per lo spурго dei pozzi neri e delle latrine, deduzione fatta del 25 per cento.

« Tale rivalsa per quanto concerne l'ascensore è fatta in proporzione dell'uso che ciascun inquilino può farne, negli altri casi in proporzione del canone locatizio.

« Il locatore è tenuto ad esporre in apposito quadro nell'atrio d'ingresso dello stabile la distinta specifica di tali oneri e le modalità del reparto.

« Nessun altro rimborso, oltre a quelli consentiti dal presente articolo, potrà essere chiesto agli inquilini ».

Vi è anche un emendamento del senatore Bisori tendente a sostituire alle parole: « Il locatore ha diritto di rivalersi sui conduttori » le altre: « Il locatore, fermo l'obbligo di tenere o rimettere in efficienza le pertinenze ed i servizi della cosa locata funzionanti all'inizio della locazione, ha diritto di rivalersi sui conduttori ».

Poichè l'emendamento del senatore Cosattini è sostitutivo di tutto l'articolo, lo pongo in discussione per primo.

ZOLI, relatore di maggioranza. Domando, di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, relatore di maggioranza. Desidero, prima che venga posto in discussione l'emendamento del senatore Casattini, che il Presidente chieda al senatore Bisori se il suo emendamento resta fermo nel caso di approvazione dell'emendamento Cosattini, perchè l'emendamento Bisori afferma l'obbligo del locatore di mantenere in efficienza i servizi della casa locata, rivalendosi sul conduttore. Questo è indipendente evidentemente dal criterio di ripartizione della spesa. Mi sembra che l'emendamento Bisori si riferisca tanto all'articolo della Commissione che all'emendamento Cosattini.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. L'emendamento da me proposto richiederà una breve discussione, pertanto, stante l'ora tarda, proporrei di rinviare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente interpellanza pervenuta alla Presidenza:

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, sulla questione delle opere di sterramento dei canali di bonifica del basso Volturino interrati per l'alluvione del 2 ottobre 1949 (201).

CONTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

BISORI, segretario:

Al Ministro del tesoro, perchè venga disposto un congruo stanziamento di fondi necessari ed improrogabili per la riparazione dei danni bellici subiti dalla città di Barcellona Pozzo di Gotto, che fu sottoposta a continui bombardamenti aerei, i quali distrussero e danneggiarono i fabbricati, strade, stabimenti e la centrale elettrica.

Lo stanziamento si impone anche per lenire la disoccupazione che affligge uno dei più importanti centri dell'Isola (1142).

ROMANO ANTONIO.

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere quale azione diplomatica si svolga per impedire un grave danno all'attività portuale di Napoli, alla vita del porto, nonchè alle stesse possibilità degli emigranti, appartenenti a tutte le regioni del Mezzogiorno, in correlazione alla minacciata chiusura dell'ufficio argentino per l'emigrazione in Napoli (1143).

PORZIO.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se, anche in considerazione della grave crisi del mercato oleario:

1º non ritenga opportuno escludere dall'applicazione del tributo *ad valorem* sui generi di larga produzione locale, l'olio e le sanse, in quanto trattasi di prodotti ottenuti attraverso un trattamento manifatturiero e quin-

1948-50 — CCCLXXVI SEDUTA

DISCUSSIONI

22 MARZO 1950

di espressamente sottratti al tributo in virtù dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177;

2º per intanto, e fino a che non venga applicata l'esclusione del tributo sull'olio e sulle sanse, se non ritenga opportuno precisare la norma che i Comuni per i quali sia già stata autorizzata l'applicazione del tributo considerino assoggettabili al tributo stesso solo gli olii e le sanse derivanti da lavorazione di olive effettivamente prodotte nella circoscrizione comunale ed escludano dall'imposizione gli olii e le sanse ottenute con olive provenienti da altri omuni.

Ciò in analogia a quanto già precisato per il diritto speciale sulle bevande vinose con circolare ministeriale n. 3/12075 del 21 agosto 1947 (1144).

JANNUZZI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere come furono spesi quei 900 milioni concessi alla Società delle Ferrovie Calabro-Lucane per la rinnovazione del materiale ferroviario, se ancora nessuna nuova auto-motrice è apparsa per rendere meno disagevole il viaggio ai cittadini pazienti e tribolati (1145).

MANCINI.

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia: sui numerosissimi arresti e procedimenti giudiziari a danno dei contadini che, spinti dalla disoccupazione e dalla fame, hanno in Sardegna reclamato la coltivazione delle terre, pressochè tutte demaniali, finora abbandonate al pascolo. E per conoscere se essi considerino tale procedura conforme ai principi della Costituzione fondata sul lavoro (1146).

CAVALLERA, LUSSU, SPANO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere il suo pensiero circa l'abuso, che viene lamentato da varie parti, per cui gli aderenti ai cine-clubs possono di fatto derogare alla legge per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, proiettando films esclusi in tutto o in parte dalla Commissione competente (1147).

LAMBERTI.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere se non ritenga opportuno e di generale interesse costituire nella provincia di Reggio Calabria, con carattere obbligatorio, i consorzi di bonifica nei comprensori classificati tali dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3256 — tabella A — raggruppandoli nell'ufficio unico già costituito e tecnicamente attrezzato.

Ciò allo scopo di studiare i progetti generali per la sistemazione degli interi comprensori, di preparare e coordinare piani di investimenti produttivi in un territorio che, per le colture specializzate consenta allo Stato col riscatto di migliaia di ettari di terreno oggi alluvionati, di aumentare fortemente la produzione agricola e con questa il reddito nazionale, nonché di riavere in breve tempo i fondi investiti con interesse più che raddoppiato.

Gli interroganti fanno osservare che, per non intralciare il completamento delle altre bonifiche in corso, riconosciuto necessario ed indilazionabile, potrebbesi nei costituendi consorzi, iniziare, nei rispettivi comprensori, l'opera di sistemazione montana, come fase preparatoria o di lievitazione della bonifica a valle da eseguire quando le completande bonifiche saranno ultimate.

In tal modo il coordinamento razionale e tecnico di tali lavori nel programmato decennio permetterebbe lo svolgimento graduale dei lavori di bonifica della suddetta provincia ponendo questa in condizione di risolvere il proprio problema di bonifica, di sollevare la propria economia e di combattere la disoccupazione che, per la densità della popolazione agricola, è più grave di ogni altro settore nazionale (1148).

MUSOLINO, PRIOLI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno, per conoscere se risponde a verità quanto è pubblicato dalla stampa quotidiana circa la vendita all'asta dei beni mobili di Nomadelfia (città della fratellanza cristiana, fondata dall'Opera piccoli apostoli di don Zeno Saltini) ed in caso affermativo quali provvedimenti intendano adottare di urgenza per evitare lo scempio della dissoluzione di un'Opera altamente sociale mentre che lo Stato assume ad ogni piè so-

spinto l'obbligo di tutelare, sorreggere, promuovere le opere di solidarietà, specie in rapporto alla maternità ed all'infanzia, quale premessa di una società più umana e più giusta (1149).

CASO, RICCIO, MEDICI.

Al Ministro dell'interno, per sapere quali disposizioni sono state emanate o intende emanare al fine di tutelare la incolumità dei parlamentari, alcuni dei quali, nella giornata del 22 marzo 1950, sono stati fermati e malmenati dalla polizia nonostante abbiano palesato la loro identità (1150).

RUGGERI, MOLINELLI, CAPPELLINI

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per sapere come intendano urgentemente ed efficacemente intervenire per rassodare le basi e ricostruire le strutture superiori dello storico campanile di Santa Maria ad Nives di Faenza rappresentante uno dei più preziosi monumenti d'arte della città ed oggi ridotto dalla guerra in condizioni tali da costituire un vero e proprio permanente pericolo per i sottostanti edifici ospitalieri e per la pubblica incolumità (1060).

BRASCHI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e quando saranno emanate le ulteriori norme di attuazione previste dall'articolo 4 della legge 21 agosto 1949, n. 610, relativa all'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512 (1061).

GRISOLIA.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere :

1º per quali ragioni la Commissione per le terre incolte di Termini Imerese ha negato alle Cooperative dei contadini di Vallefunga la concessione di parte del fondo Regaliale, notoriamente lasciato incolto, o coltivato a

vecciate speculative sproporzionate ai bisogni aziendali, dal proprietario cav. Lucio Tasca di Palermo, spingendo così i contadini ad effettuare occupazioni di terra ritenute arbitrarie, ma che pure hanno un fondamento di giustizia sociale ; e se l'onorevole Ministro non ritenga opportuno d'intervenire presso la predetta Commissione perchè riveda le proprie decisioni in senso favorevole alle Cooperative, anche per quanto riguarda le altre richieste, e precisamente : terra di Verbumcardo (proprietari conte Salvatore Tagliavia), Montoni (proprietari Luigi e Federico Petix), tutti residenti a Palermo ;

2º se è vero che il principe Fabrizio Aragona Pignatelli, proprietario del fondo Iliciata (Gela), abbia venduto a piccoli lotti, o dato a mezzadria anche i cento ettari di terra che la Commissione per le terre incolte di Caltanissetta nell'ottobre 1946 aveva concesso alla Cooperativa Nostra Terra di Gela ed il cui possesso — malgrado il decreto prefettizio — l'ufficiale giudiziario non volle effettuare perchè la terra era soggetta a vincolo forestale.

La Cooperativa si mantenne allora « dentro la legge » ; « fuori la legge » è uscito invece il proprietario, con la complicità della Commissione, e pertanto chiedo di sapere se anche il principe Pignatelli è tenuto ad osservare il vincolo forestale ; che cosa intenda fare l'onorevole Ministro perchè tale vincolo venga osservato e se non intenda dare disposizioni perchè la Commissione emetta un nuovo decreto di concessione in favore della Cooperativa Nostra Terra, la quale — osservando tutte le vie legali — è stata sempre disposta, e lo è tuttora, ad effettuare quelle colture che garantiscono il vincolo forestale (1062).

TIGNINO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere se non ritengano rispondente ad un vivo interesse sociale, oltre che a un più razionale indirizzo educativo dell'infanzia, il passaggio di competenza della scuola materna dal Ministero dell'interno a quello della pubblica istruzione, alle cui dipendenze questa istituzione trova il suo più logico, naturale inquadramento e sviluppo.

L'interrogante fa rilevare l'opportunità di tale passaggio di competenza nel momento in cui la riforma scolastica, in via di preparazione e di studio, potrebbe comprendere le norme anche per questa scuola, così necessaria ed utile alla formazione del fanciullo e del futuro cittadino (1063).

MUSOLINO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non crede giusto versare subito alla Società Umanitaria — le cui tradizioni di benemerenze sociali son note a Milano e in Italia — i ventiquattro milioni dovuti per la preparazione dei corsi e delle scuole di riqualificazione per i disoccupati della regione lombarda ed esplicitamente promessi dall'ex Ministro Fanfani (1064).

LOCATELLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non crede opportuno includerè nel programma esecutivo del prossimo trimestre, le case popolari di Vittuone (Milano), per le quali quel Comune ha chiesto la concessione del contributo ordinario dello Stato nella misura del 4,5, per cento a sensi della legge 2 luglio 1949 (1065).

LOCATELLI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno istituire a Matera una sezione distaccata dell'Ispettorato del lavoro, al fine di assicurare una efficace tutela dei lavoratori di quella provincia nel campo previdenziale e assistenziale ed eliminare le attuali, frequentissime evasioni dei datori di lavoro agli obblighi previsti dalle leggi in vigore (1066).

MILILLO.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

RUGGERI. Data l'importanza della interrogazione da me presentata insieme ai colleghi Molinelli e Cappellini sui fatti accaduti a Roma stamane, domando la urgenza per il suo svolgimento.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Farò presente al Ministro dell'in-

terno la richiesta del senatore Ruggeri, in modo che lo svolgimento di tale interrogazione possa essere fissato al più presto possibile.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno :

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza :

GRISOLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se, nell'interesse della pubblica Amministrazione non ritenga : 1º di dover rivedere la concessione della pubblicità fatta lo scorso anno dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ad un unico Ente privato, senza alcuna licitazione ; 2º di revocare, eventualmente, tale concessione, per esercitare in proprio la pubblicità in oggetto ; 3º di indicare, nel caso che non ne sia possibile l'esercizio diretto, una pubblica gara, fissando un'adeguata base d'asta (196).

III. Seguito della discussione del disegno di legge :

Disposizione per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani (742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione del disegno di legge :

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1950 al 30 giugno 1951 (856).

V. Seguito della discussione del disegno di legge :

MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge :

1. Esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949 (780).

2. Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni (648).

3. Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949 (844).

4. Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949 (845).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia, conclusa a San Remo il 5 novembre 1948 (729).

6. Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario dal 1º luglio 1949 al 30 giugno 1950 (617).

7. Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati (207-B (Doc.) XLVIII) (*Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica — Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

9. ROSATI ed altri. — Ricostruzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

10. VARRIALE ED altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

11. CASO. — Rivendicazione delle tenute Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia, da parte dei comuni di Ciorlano e Pratella (Caserta) (402).

12. MACRELLI ed altri, — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

13. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti di concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Aziende di Stato per i servizi telefonici, un mutuo di lire 25 miliardi sui fondi dei conti correnti postali (703).

14. Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di lire 25 miliardi per opere patrimoniali (834).

15. Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (570).

16. Modifiche ai titoli I, II, IV, e V della legge sul lotto (354).

17. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

La seduta è tolta (ore 20.15).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti